

## I TRATTATI DI PACE E LA LORO INFLUENZA SULL'AMMINISTRAZIONE MILITARE DELL'AMMIRAGLIO ENRICO MILLO

VALENTINA PETAROS JEROMELA  
Capodistria

CDU 353(497.5-3Dalmazia):341.382  
Sintesi  
Gennaio 2012

*Riassunto:* In questa terza parte l'autrice propone, utilizzando la documentazione prodotta dall'Amministrazione militare dell'Ammiraglio E. Millo, già esposta nei precedenti articoli pubblicati nei voll. XXI e XXII della rivista, gli argomenti inerenti la cittadinanza e il risarcimento danni subiti a seguito di eventi bellici (le leggi studiate hanno un arco temporale vasto, si sono analizzate, infatti, alcune leggi del 1915 sino ad arrivare a certe del 1978). Questi due temi hanno le loro basi nella complicata struttura burocratica che una volta è di pertinenza dell'impero austriaco e l'altra delle leggi italiane nonché degli stati successori. Non da ultimo, si è approfondito il passaggio del territorio dalla sovranità austriaca ai nuovi stati poiché, in base ai trattati, questi avrebbero dovuto assumersi l'onere del risarcimento. Si è tentato di delineare i cambiamenti fondamentali di questa fase di passaggio, nei momenti immediatamente successivi ai trattati di pace di Saint Germain e del trattato di Rapallo, entrambi del 1920.

*Abstract:* Peace treaties and their influence on the Military administration of the Admiral Enrico Millo - *In this third part the author suggests, using the documentation produced by the military administration of the Admiral E. Millo, already exposed in previous articles published in vols. XXI and XXII of the journal, the arguments about citizenship and compensation for damage caused as a result of war (the researched laws cover a vast time span; some laws of 1915 up to some of the year 1978 were, in fact, analyzed). The basis of these two themes lies in the complicated bureaucratic structure that once was attributable to the Austrian Empire and the second time to Italian laws and of the successor states. Not least, the transition of the territory from the Austrian sovereignty to the new states was deepened, since, according to the treaties, they would have to assume the burden of compensation. We have attempted to outline the key changes of this transitional phase, in the moments immediately following the peace Treaty of Saint-Germain and the Rapallo Treaty, both dated 1920.*

Parole chiave / Keywords: Enrico Millo, cittadinanza, risarcimento danni, opzione / *E. Millo, citizenship, compensation for damage, option*

Lo studio dell'attività direttiva dell'Ammiraglio Millo comprende anche l'argomento della cittadinanza insieme al risarcimento dei danni di guerra.

Il passaggio tra l'amministrazione austriaca a quella italiana, in questo

territorio e in questo periodo, è stata gestita da Millo dal punto di vista militare. In ossequio a quel trattato<sup>1</sup>, che vedeva l'acquisizione di nuovi territori e l'istituzione dell'Ufficio delle Nuove Province, l'Ammiraglio ha impostato l'organizzazione in modo strategico. Ovviamente, la normativa italiana doveva adattarsi alla situazione post-bellica<sup>2</sup>, ma anche alla condizione umana. Quali erano i nuovi confini del Paese, era cosa nota; i confini geografici erano forse più semplici da segnare (anche se poi vedremo che anche questo non fu né semplice né facile). Ma quali fossero i confini etnici o da cosa fosse delimitata o confinata la nazionalità, è un tema difficilmente circoscrivibile. Prima di parlare dell'Ordine del Giorno di Millo in cui comunicava notizia dell'istituzione della *Commissione Reale per la valutazione dei danni di guerra*, è necessario affrontare il tema dell'acquisto della cittadinanza. Non direttamente trattato dal governato-

<sup>1</sup> “Il primo Trattato di Rapallo, concluso fra Italia e Jugoslavia il 12 novembre 1920, stabiliva il confine fra i due paesi sulle Alpi Giulie e attribuiva all'Italia Zara, le isole di Cherso e Lussino, insieme a Lagosta e Pelagosa; Fiume era riconosciuta Stato indipendente, mentre in una lettera segreta da parte italiana si riconosceva che Porto Baross e il Delta dovessero entrare a far parte della Jugoslavia; si regolavano inoltre le condizioni degli Italiani nella Dalmazia.” da Treccani on line (<http://www.treccani.it/enciclopedia/rapallo/>, consultato il 26 febbraio 2012). Regolava, soprattutto, il passaggio di sovranità e il diritto d'opzione per la cittadinanza. Mentre “il secondo Trattato di Rapallo, concluso il 16 aprile 1922 tra Germania e URSS, ristabilì i rapporti diplomatici e commerciali fra i due paesi. All'ombra del trattato di Rapallo la Germania poté avviare, con la collaborazione dell'URSS, il proprio riarmo clandestino, mentre l'URSS poté giovare della più avanzata tecnologia tedesca.” da Treccani on line (<http://www.treccani.it/enciclopedia/rapallo/>, consultato il 26 febbraio 2012).

<sup>2</sup> Quando nel 1914 scoppia la guerra che vede da una parte la Germania e l'Austria-Ungheria e dall'altra la Francia, la Russia e l'Inghilterra, l'Italia – legata alle potenze centrali dalla Triplice alleanza – dichiara la sua neutralità (3 agosto 1914), provocando le proteste degli interventisti nazionalisti e di alcuni settori liberali e degli interventisti democratici (da Bissolati a Salvemini), repubblicani ed esponenti dell'interventismo rivoluzionario (tra cui Mussolini per questo espulso dallo PSI). Favorevoli alla neutralità i liberali di Giolitti, i socialisti e gran parte del mondo cattolico. Il governo Salandra aveva aperto trattative con l'Intesa, stipulando nell'aprile del 1915 il Patto di Londra, e nel maggio successivo l'Italia esce dalla Triplice alleanza. Il 24 maggio 1915 l'Italia dichiara guerra all'Austria-Ungheria. Al termine di una guerra durissima, il 4 novembre 1918 le truppe italiane entrano a Trento e a Trieste. Tra il gennaio 1919 e l'agosto 1920 si riunisce a Parigi la Conferenza della pace che ridisegna l'assetto europeo dopo il crollo dell'Impero austro-ungarico e dell'Impero ottomano, stabilendo altresì la costituzione della Società delle nazioni, con sede a Ginevra. L'Italia ottiene il Trentino, il Tirolo meridionale (Alto Adige), il Friuli (Gorizia), Trieste e l'Istria: viene instaurato un Governo civile e militare per le nuove province. Non sono riconosciute le pretese italiane sulla Dalmazia e nei Balcani, né le aspirazioni coloniali in Africa. Al confine orientale dell'Italia si costituisce il Regno di Jugoslavia. Si determina nel paese la sensazione di una vittoria mutilata su cui si innesta la cosiddetta impresa di Fiume, per opera di un gruppo di militari ribelli guidati da Gabriele D'Annunzio: occupata la città [fiumana] nel settembre 1919, ne è proclamata l'annessione all'Italia. Dopo difficili trattative e tensioni con la Jugoslavia, il governo italiano nel Natale 1920 occupa militarmente la città, che nel 1924 è annessa all'Italia. *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*.

re ma grazie alla struttura degli Ufficio approvvigionamenti civili, diede un contributo non indifferente alla circolazione d'informazioni. Sicuramente la pedissequa organizzazione delle tessere di approvvigionamento e le verifiche sullo stato di famiglia, al fine di garantire un'equa distribuzione dei generi, diventano fondamentale in questa situazione<sup>3</sup>.

Il libretto di consumo era nominativo, ogni capo-famiglia doveva avere il proprio per ritirare le razioni di generi alimentari per sé e per tutte le persone facenti parte del nucleo familiare. Il libretto palesa la data della distribuzione, la qualità e quantità dei generi ricevuti e la somma pagata. Erano nominali (cioè a nome del capo-famiglia), portavano il numero d'ordine corrispondente a quello dell'elenco ed erano rilasciati dall'Ente distributore<sup>4</sup>. Non si è avuta notizia sul come siano state effettivamente raccolte queste informazioni: se vi è stato un funzionario che ha controllato casa per casa, oppure vi è stato un primo elenco basato sui Registri parrocchiali e in un secondo momento è stato attuato un censimento. Unica certezza è la sostanza dei dati, molto dettagliati. Infatti, i capi – famiglia ricevevano i generi alimentari per sé e i conviventi soltanto da quell'Ente distributore presso il quale erano iscritti<sup>5</sup>. Il tutto ha origine proprio dalla distribuzione degli alimenti perché fissato da norme rigide e già affrontate nel primo articolo pubblicato<sup>6</sup>. Partendo da questo presupposto e dall'affissione dell'“Elenco delle famiglie”, si ha la certezza dei dati anagrafici, ma anche delle proprietà e dei possedimenti – che diverrà fondamentale per le richieste di risarcimento danni. Forse, indirettamente, queste *notifiche sullo stato di famiglia* furono un contributo non indifferente alla guerra dei beni che di lì a poco ebbe inizio. Fra la documentazione si è riscontrato anche il modulo che era compilato, (Esempio sulla Notifica dello stato di famiglia del 1919<sup>7</sup>), ma la valenza storica di questo documento – che ora diventa fonte ricchissima di dati personali – consta nella sua struttura. Le voci che andavano compilate erano: *Comune*;

<sup>3</sup> Vedi Valentina PETAROS JEROMELA, “Millo. Ufficio approvvigionamento civili della Dalmazia e delle Isole Dalmate e Curzolane (1918-1922)”, *Quaderni*, vol. XXI, Centro di Ricerche Storiche, Rovigno, 2010, p. 148;

<sup>4</sup> GDIDC, Busta\_076, f. 1: *Istruzione concernente l'approvvigionamento della popolazione civile nella zona d'occupazione della Dalmazia*, Art. 29.

<sup>5</sup> Ivi, Art. 30.

<sup>6</sup> V. PETAROS JEROMELA, “Millo. Ufficio approvvigionamenti...”, cit., “*Quaderni*”, vol. XXI, pp. 115-174.

<sup>7</sup> GDIDC, Busta 60.

*frazione di residenza; casa; nome e cognome sia del capofamiglia sia dei membri del nucleo familiare; professione; anno di nascita; rapporto di parentela verso il capofamiglia; da quando ha preso stabile dimora nel luogo; osservazioni; data, luogo e firma.* Una ricchezza inestimabile d'informazioni utilissime per chi cerca le proprie radici. Per entrambi gli argomenti qui trattati sono fondamentali le prime voci, e specialmente, casa e numero civico dell'abitazione. Possiamo facilmente dedurre che l'informazione del domicilio e della data in cui si è presa stabile dimora, è riscontrabile possiamo far applicare – o no – l'art. 70 del Trattato di San Germano che pregiudicò, poi, sia le richieste di risarcimento sia quelle di cittadinanza. Si apre qui la questione dell'attribuzione della cittadinanza, ovvero del diritto d'opzione ovvero della *pertinenza*. Quest'ultimo tipico istituto dell'amministrazione austriaca, poteva essere ottenuto per nascita o come conseguenza di *speciali rapporti con le istituzioni*<sup>8</sup> che implicavano e prevedevano l'obbligo di residenza nel territorio di un dato comune. Copiosa è a questo punto la documentazione. Questo nuovo territorio, che ricordiamo quale: il Trentino e l'Alto Adige fino alla frontiera del Brennero, la Venezia Giulia e l'Istria, richiedeva particolari attenzioni. Questo passaggio fu stabilito dal Trattato di San Germano, stipulato con l'Austria il 10 settembre 1919. Ma è il Trattato di Rapallo, del 12 novembre 1920, che ne sancisce il definitivo passaggio, anzi, grazie a questa trattativa diretta con la Jugoslavia l'Italia conservò tutta l'Istria, Trieste, Gorizia, e la provincia di Zara, mentre la Dalmazia andò alla Jugoslavia. Rimase aperta la questione di Fiume, conclusa con il Trattato di Roma del gennaio 1924 con il quale anche Fiume divenne Italiana.

Questo passaggio di territori richiedeva anche il trasferimento di sovranità e, di conseguenza, il cambiamento della condizione dei cittadini. Questi abitanti locali, o nativi, erano considerati, appunto, "pertinenti" di queste regioni. Capiamo allora che la *pertinenza*, istituto tipico del sistema amministrativo austroungarico, si conseguiva per nascita o in virtù di speciali rapporti con le istituzioni che comportavano l'obbligo di risiedere nel territorio comunale (ragioni d'ufficio). Con questo inoltre s'intende, argomento poi lungamente discusso dal Consiglio dei quattro (Wilson, Clemenceau, Lloyd George, Orlando), la questione risarcimento dei beni

<sup>8</sup> Ministero per l'interno, *Io cittadino. Regole per la cittadinanza italiana*, Milano, Franco Angeli, 2009; pp. 270-277.

o meglio definiti come danni indiretti. Così considerati poiché alcuni cittadini abbandonarono sia questi territori sia la loro professione, i loro commerci, ma anche i beni mobili e immobili che possedevano.

L'art. 70 del Trattato di pace di San Germano (del 1919) prescrisse il principio che poi fu pure ripreso nel 1947 dal Trattato di Parigi, principio che creò tante conseguenze difficili per noi residenti di queste terre così contese<sup>9</sup>. In conformità a quest'articolo ai "pertinenti" di questi territori ex monarchici e ora annessi a un altro Stato, era tolta automaticamente la cittadinanza austriaca. Questa direttiva diventava definitiva dopo un anno dall'entrata in vigore di questo Trattato. La stessa normativa era estesa anche a chi nacque in questi territori ceduti, ma non ancora pertinenti al momento dell'entrata in vigore del Trattato di pace. Vi è però un codicillo, definito diritto d'opzione<sup>10</sup>, che complicò questo passaggio di sovranità, anzi, di appartenenza a questo o a quello Stato. Questo beneficio prevede che per ottenere, o meglio, eleggere la cittadinanza (italiana) per diritto di opzione (in base all'art. 72 del Trattato di San Germano<sup>11</sup>), dovevano

<sup>9</sup> Mi riferisco al Trattato di Parigi tra le Potenze alleate e associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Esecuzione con D. Lgs. C.P.S. 28 novembre 1947, N. 1430 (GU 24 dicembre 1947, N. 295) e ratificato con il D.lgt. con Legge 25 novembre 1952, N. 3054 (GU 14 gennaio 1953, N. 10): Sezione II – Nazionalità – Diritti civili e politici; Art. 19: 1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia a un altro Stato per effetto del presente Trattato, e i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio è ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante. 2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai 18 anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto o al disopra di tal età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio è trasferito. L'opzione esercitata dal marito non sarà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia autonomamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai 18 anni.

Questa situazione fu poi riparata con la Circolare N. K60.1 del 28 settembre 1993 del Ministero dell'interno, direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, servizio cittadinanza, affari speciali e patrimoniali, divisione cittadinanza, e la Legge 5 febbraio 1992, N. 91 nuove norme in materia di cittadinanza. linee interpretative.

<sup>10</sup> R.D. 30 dicembre 1920, N. 1890 che, in esecuzione dei trattati di pace, regola, nei territori annessi al Regno, il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, l'esercizio del diritto di opzione e gli altri modi di acquisto della cittadinanza per le persone fisiche e giuridiche, GU 18/01/1921, N. 14.

<sup>11</sup> Si riportano, qui in nota, solo alcuni articoli, quelli strettamente inerenti all'argomento della

farne dichiarazione scritta entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato. Significa che, la data perentoria entro cui chi desiderava essere, o no,

cittadinanza: Il Trattato di San Germano tra le potenze alleate e l'Austria, firmato a San Germano il 10 settembre 1919 e Ratificato con R.D. 6 ottobre 1919, <sup>1</sup>1804 (GU 7 ottobre 1919, N. 238), convertito in Legge 26 settembre 1920, <sup>1</sup>1322 (GU 12 dicembre 1920, <sup>1</sup>241). Sezione VI – Clausole relative alla cittadinanza: Art. 70. Chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica acquisterà di pieno diritto, a esclusione della cittadinanza austriaca, la cittadinanza dello Stato che esercita la sovranità sul territorio predetto. Art. 71. Nonostante la disposizione dell'art. 70 per quanto concerne i territori trasferiti all'Italia, non acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza italiana: 1. coloro che hanno la pertinenza nei detti territori, ma non vi sono nati; 2. coloro che hanno acquistato la pertinenza nei detti territori dopo il 24 maggio 1915, o che l'hanno acquistata soltanto in dipendenza della propria carica. Art. 72. Le persone indicate all'art. 71 e coloro: A) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre è ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori; B) che hanno servito nell'esercito italiano durante la presente guerra, o i loro figli, - potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione. Art. 73. L'elezione della cittadinanza italiana, da parte delle persone indicate all'art. 72, potrà essere oggetto di una decisione individuale contraria, da parte dell'autorità italiana competente. Art. 74. Se l'elezione della cittadinanza italiana, a norma dell'art. 72, non è fatta o è respinta, le persone di cui si tratta acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza dello Stato che esercita la sovranità sul territorio nel quale avessero avuto la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito all'Italia. Art. 75. Saranno reputate italiane le persone giuridiche esistenti nei territori trasferiti all'Italia, alle quali questa qualità sarà riconosciuta dalle autorità amministrative o giudiziarie italiane. Art. 76. Nonostante la disposizione dell'art. 70, coloro che hanno acquistato la pertinenza dopo il 1° gennaio 1910 nei territori trasferiti allo Stato serbo-croato-sloveno o allo Stato ceco-slovacco in virtù del presente Trattato, non acquisteranno la cittadinanza dei detti Stati se non a condizione di ottenere il consenso dell'uno o dell'altro, rispettivamente. Art. 77. Se il consenso di cui all'art. 76 non è chiesto o è negato, le persone di cui si tratta acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza dello Stato che esercita la sovranità sul territorio nel quale avevano una pertinenza anteriore. Art. 78. I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza austriaca e acquistano di pieno diritto una nuova cittadinanza, a norma dell'art. 70, avranno facoltà, durante un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito. L'opzione del marito implicherà quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni. Coloro che hanno esercitato questo diritto dovranno, entro i dodici mesi seguenti, trasportare il proprio domicilio nello Stato a favore del quale avranno fatto l'opzione. Potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio dello Stato in cui avessero il proprio domicilio prima dell'opzione, e portar con sé i propri beni mobili di ogni specie, senza che sia loro imposto perciò alcun diritto o tassa, di uscita o entrata. Art. 79. Coloro che sono chiamati a votare in un plebiscito, a norma del presente Trattato, avranno facoltà, durante sei mesi dopo l'attribuzione definitiva della regione in cui il plebiscito è avvenuto, di optare per la cittadinanza dello Stato al quale la regione non è attribuita. Le disposizioni dell'articolo 78 relative al diritto di opzione si applicheranno all'esercizio del diritto riconosciuto in quest'articoli. Art. 80. Coloro che hanno la pertinenza in un territorio facente parte dell'antica Monarchia austro-ungarica e che differiscono per razza o per lingua dalla maggioranza della popolazione, potranno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, optare per l'Austria, per l'Italia, per la Polonia, per la Romania, per lo Stato serbo-croato-sloveno o per lo Stato ceco-slovacco, secondo che la maggioranza della popolazione vi sia composta di persone che parlano la stessa lingua e appartengano alla stessa razza. Le disposizioni dell'articolo 78 relative al diritto di opzione si applicheranno all'esercizio del diritto riconosciuto in quest'articolo. Art. 81. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non porre alcun impedimento all'esercizio del diritto di opzione stabilito nel presente Trattato, o nei trattati conclusi

italiano era quella del 15 luglio 1921<sup>12</sup>. Questa dichiarazione andava presentata al Comune di pertinenza (o di residenza), che rilasciava anche una ricevuta. Questo non era l'unico modo per ottenere la cittadinanza (sempre per la durata di un anno dall'entrata in vigore di questo decreto), le autorità politiche provinciali dei territori annessi hanno facoltà di concedere la cittadinanza italiana o il riacquisto della stessa. La decisione era però di competenza della *Commissione*<sup>13</sup> (istituita in ogni città, con proprio statuto e per ogni distretto politico) che valutava in base a quattro elementi. Il più importante era la residenza; cioè chi risiedeva entro i confini delle nuove Province del Regno ininterrottamente da almeno venti anni. Erano previste anche delle interruzioni: dovute a fatti di guerra o a disposizioni dell'autorità austriaca. Il fattore etnico (con un chiaro riferimento alla differenza tra la linea Wilson e linea Morgan) qui è rappresentato da una definizione: *che abbiano adottato quale lingua d'uso la lingua italiana e conoscano tale lingua a voce e in iscritto*<sup>14</sup>. Purtroppo non si hanno documenti in base ai quali poter contestualizzare questa richiesta, si può solo immaginare che la nazionalità italiana era sicuramente associata all'uso della lingua. Si potrebbe qui aprire un dibattito sul fatto che, sino all'istituzione delle Università in lingua croata, quasi tutti si laureavano o a Padova o a Vienna. Un indizio c'è però fornito da un decreto in cui è intimato l'obbligo ai padri di famiglia italiani di *procacciare ai loro figli l'istruzione elementare*. Lo stesso decreto ci fa sapere quali famiglie erano considerate italiane e cioè *sono considerate famiglie italiane quelle che nei rapporti domestici usano prevalentemente la lingua italiana*.

Nodale sono a questo punto gli articoli 78 (quarto comma) e 80 del Trattato di San Germano che, indirettamente, volutamente o meno, creano una forte dicotomia tra il desiderio di appartenenza al territorio delle

tra le Potenze alleate e associate e la Germania, l'Ungheria e la Russia, o fra due o più delle Potenze alleate e associate predette, a fine di permettere a chi vi ha interesse l'acquisto di qualsiasi cittadinanza diversa che gli sia accessibile. Art. 82. Le donne maritate seguiranno la condizione del marito e i figli minori di 18 anni quella dai genitori, per tutto quanto concerne l'applicazione delle disposizioni che precedono.

<sup>12</sup> 841/3 - R.D. 30 dicembre 1920 n. 1890, che, in esecuzione dei trattati di pace, regola, nei territori annessi al Regno, il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, l'esercizio del diritto di opzione e gli altri modi di acquisto del diritto di cittadinanza per le persone fisiche e giuridiche (Leggi e Decreti, 1920, pp. 5098-5100).

<sup>13</sup> Art. 5 del R.D. 30 dicembre 1920, <sup>1</sup>1890, GU 180/01/1920, <sup>1</sup>14.

<sup>14</sup> R.D. 28/08/1921, N. 1627, concernente l'istituzione di scuole popolari italiane in regioni alloglotte, GU N. 282, 2/12/1921.

persone e l'appartenenza a un gruppo etnico. Il primo, infatti, ci rivela che i singoli, quelli che sono domiciliati presso uno Stato prima dell'opzione, decidendo per un'altra cittadinanza, potevano conservare i beni immobili posseduti in questi territori e, trasferendosi, potevano portare con sé queste masserizie senza pagare alcuna tassa (sia di esportazione sia d'importazione). Più complesso il secondo poiché mostra coloro i quali hanno una pertinenza a un territorio facente parte sì dell'antica Monarchia austro-ungarica, ma che differiscono per lingua (o razza) dalla maggioranza della popolazione. In questo caso era previsto che questi individui potessero, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Trattato, optare per l'Austria, l'Italia, per la Polonia, per la Romania, per lo Stato serbo-croato-sloveno o per lo Stato ceco-slovacco. Questa scelta maturava nel contesto linguistico, ovvero in base all'appartenenza del gruppo linguistico (o della razza) della maggioranza della popolazione. Possiamo intravedere qui i presupposti del grande esodo.

Altro elemento, che nuovamente si ripete con la definizione “pertinenza” è quello, appunto, della residenza o della pertinenza a un Comune delle nuove Province. Quello più controverso è però l'ultimo. Tratta della nascita, in altre parole, di quelli che sono nati entro i confini delle nuove Province oppure che possedevano, da almeno dieci anni<sup>15</sup>, un immobile iscritto nel catasto. Non solo, ma se esercitavano, sempre da almeno dieci anni, una professione, un commercio, un'industria o un mestiere (in questi casi non era previsto un certificato di svincolo dalla cittadinanza d'origine).

Si aprono qui, con garbo, due questioni: questo “altro modo di acquisto o riacquisto della cittadinanza”, così come il diritto d'opzione e non già la cittadinanza per pieno diritto<sup>16</sup>, creava forse cittadini di serie “B”? Da

<sup>15</sup> R.D. 30 dicembre 1920 n. 1890, che, in esecuzione dei trattati di pace, regola, nei territori annessi al Regno, il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, l'esercizio del diritto di opzione e gli altri modi di acquisto del diritto di cittadinanza per le persone fisiche e giuridiche.

<sup>16</sup> Si ritiene pertinente, a questo punto, pubblicare la Notificazione N. 5090/C.C. dal Bollettino Ufficiale del Commissariato generale civile di Zara e della Dalmazia occupata del R. Esercito, Fascicolo XVIII, 15/07/1921, Zara, Tipografia del Commissariato civile: *La presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio centrale per le nuove Province in Roma, col foglio dd. 23/04/1921 N3907-8/4 comunica a seguito delle precedenti comunicazioni relative alla questione in oggetto che il Governo inglese ha acconsentito a prorogare fino al 31 agosto p.v. il termine per la presentazione delle domande di dissequestro di quei cittadini i quali abbiano acquistato la cittadinanza italiana in conseguenza del Trattato di Rapallo. Per quelli che l'hanno acquistata in base al Trattato di San Germano resta fermo per ora, per la presentazione delle domande il termine, già scaduto del 5 maggio p.v. salvo agli interessati la facoltà di*

una circolare<sup>17</sup> si evince chiaramente che sulle persone che esercitano diritto d'opzione cadono *sospetti per la loro condotta politica*. E la seconda questione: l'abbandono dei beni immobili iscritti al catasto – o *nelle pubbliche tavole* – o la loro distruzione oppure danneggiamento e, di conseguenza, il risarcimento per l'abbandono o l'aiuto in caso di ricostruzione.

Il primo caso storico lo possiamo argomentare con un decreto uscito nel 1922<sup>18</sup>, in cui si appianano e uniformano le possibili distinzioni sorte con la regolamentazione della cittadinanza. Questo decreto corregge, almeno in parte, le possibili interpretazioni del precetto che richiede la nascita e la residenza entro i confini da almeno dieci anni. Si tratta, cioè, di fissare l'elenco delle persone che acquistano la cittadinanza italiana di pieno diritto (in base al Trattato di San Germano) e tutti quelli che, nati entro i nuovi confini, possiedono dalla nascita o hanno acquistato prima del 24 maggio 1915, e non soltanto per ragioni d'ufficio, il diritto di pertinenza al Comune. Il nuovo elemento spartiacque diventa proprio questa data. Si fissa, cioè, un termine ante e post quem in base al quale si poteva essere, o no, italiani. Queste dichiarazioni d'opzione (che andavano inoltrate al Commissariato civile del distretto al quale appartiene il Comune di ultima residenza del richiedente) andavano presentate dagli italiani della Dalmazia al Commissariato civile di Zara (quello del Millo). Ed ecco che, proprio in base all'articolo 6 di questo decreto che, palesiamo l'utilità della documentazione precedentemente studiata, ovvero nell'elencazione delle informazioni necessarie per ottenere la cittadinanza italiana (ai sensi degli art. 4 e 7 del R.D. 30/12/1920, N. 1890): *Le notifiche dello stato di famiglia*. Le informazioni di cui necessitavano i richiedenti, erano le seguenti: la paternità, il luogo e la data di nascita del dichiarante; la paternità e il luogo di nascita del coniuge; il nome, il luogo e la data di

*completare entro il 31 agosto p.v. la documentazione di quelle domande che fossero pervenute alle autorità inglesi non munite di tutti i documenti da esse autorità richiesti. La distinzione fra le due categorie di cittadini è voluta dal Governo inglese, il quale si è finora mostrato contrario a prorogare nuovamente il termine relativo ai cittadini che hanno acquistato tale qualità in virtù del Trattato di San Germano. Tuttavia la R. Ambasciata a Londra sta svolgendo presso il Governo inglese pratiche intese a ottenere che, anche per questi ultimi il termine per la presentazione delle istanze sia prorogato al 31 agosto, e delle quali mi riservo di far conoscere l'esito. Zara, 4 luglio 1921, Dal Commissariato Civile di Zara.*

<sup>17</sup> Circolare 29 gennaio 1921 del Sottosegretario agli Esteri. Passaporti alle persone appartenenti alle nuove Province (Circolari Esteri, v. IV, p. 9).

<sup>18</sup> Decreto presidenziale del Presidente del consiglio dei ministri Bonomi, in data 1 febbraio 1922 *che reca norme relative al conseguimento della cittadinanza italiana nelle nuove Province*, GU 14/02/1922, N. 37;

nascita dei figli che al 18 gennaio 1921 non avevano compiuto 18 anni; la pertinenza attuale o quella degli ascendenti ovvero il Comune nel quale il dichiarante ha stabilito – o intende stabilire – la propria residenza o il proprio domicilio, o presso il quale desidera essere iscritto<sup>19</sup>. Una voce sicuramente importante è quella che si riferisce all'abitazione: giacché se l'aspirante alla cittadinanza italiana non risiede nel Comune di pertinenza, deve indicare una persona che vi risieda, da avere così un recapito. Sempre in questo contesto va puntualizzata anche un'altra cosa: la cittadinanza italiana può essere provata mediante un'attestazione dell'autorità consolare<sup>20</sup> oppure da un *atto di notorietà* (che può essere rilasciato dai commissari civili). Dunque, nuovamente tutta la struttura legislativa fa capo e riferimento a una figura che, sino al 21 dicembre 1920 s'identifica con il Millo (quando fu sostituito dal prefetto Bonfanti Linares, in veste di Commissario Civile).

Concludendo quest'argomento, si riassumono le leggi fondamentali circa l'applicazione alle nuove Province della legislazione italiana sulla cittadinanza<sup>21</sup>. I due Trattati sin qui analizzati in base all'attività di Millo,

<sup>19</sup> A norma dell'art. 4 del R.D. 29/01/1922, N. 43;

<sup>20</sup> Si pubblicano solo alcuni articoli, quelli considerati più pertinenti all'argomento: Decreto presidenziale 12/10/1922, N. 13783, *col quale sono pubblicate norme regolamentari per l'applicazione della II parte del R.D.L. 29/01/1922, N. 4*; Art. 1: La consegna del decreto di concessione della cittadinanza è fatta nelle nuove Province, dall'Ufficio Imposte del Distretto di residenza dell'interessato e all'estero, in conformità delle disposizioni vigenti al riguardo, dall'agente diplomatico o consolare del luogo dove in concessionario risiede. Art. 2: La consegna dev'essere preceduta dal pagamento, presso l'Ufficio Imposte, della tassa di concessione governativa stabilita al N. 10 della tabella annessa all'allegato F del R.D. 24/11/1919, N. 2163. Qualora la consegna sia avvenuta prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, direttamente da parte delle autorità politiche provinciali o per mezzo dei sindaci, il richiedente dovrà effettuare il pagamento della tassa di concessione presso l'Autorità predetta, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme medesime. L'Ufficio Imposte comunica la data della consegna del decreto e il pagamento del distretto di residenza dell'interessato. Art. 3: Per la prestazione del giuramento funge nelle nuove Province quale ufficiale dello stato civile il Commissario Civile del distretto di residenza dell'interessato. [...] Art. 7: Per i naturalizzati, che risiedono all'Estero hanno la loro residenza nelle vecchie Province del Regno, si applicano le disposizioni vigenti al riguardo. Art. 8: Qualora il naturalizzato si trovi all'Estero e abbi la residenza nelle nuove Province del Regno l'agente diplomatico o consolare, dinanzi al quale è prestato il giuramento trasmetterà copia autentica del verbale medesimo alla competente autorità provinciale (Commissariato Generale Civile per la Venezia Tridentina, Commissariato Generale Civile per la Venezia Giulia in Trieste, Commissariato Civile in Zara), per i provvedimenti indicati all'art. 6 e per la trasmissione di copia del verbale alle autorità accennate alle lettere a), b), c) dell'articolo medesimo. Si doveva, cioè, inviare copia del verbale di giuramento: al Comune di residenza; ai parroci e altri ministri del culto del luogo di nascita del richiedente; al Comune di pertinenza, nel caso in cui non coincidesse con quello di residenza.

<sup>21</sup> L'applicazione alle nuove Province della legislazione italiana sulla cittadinanza, art. 857/3, in <http://www.prassi.cnr.it/prassi/> (consultato il 23 dicembre 2011).

regolavano l'acquisto della cittadinanza italiana da parte di sudditi dell'ex Monarchia austro-ungarica. Mentre i regi decreti<sup>22</sup> dettarono le norme per l'attuazione dell'acquisto in base ai trattati di pace. Erano comunque previsti altri due modi di acquisto della cittadinanza (con l'attestazione dell'autorità consolare e l'atto di notorietà rilasciato dal Commissariato locale). Infine, abbiamo la legge<sup>23</sup> che estende alle nuove Province la legge generale sulla cittadinanza<sup>24</sup>, basandosi però sulle disposizioni in precedenza emanate. Tutti questi strumenti normativi dovevano causare molte difficoltà interpretative e attuative ma anche di coordinamento; soprattutto riguardo agli stranieri<sup>25</sup>. (non ex sudditi dell'antico Impero) residenti nelle nuove Province estranei ai Trattati di pace e che venivano a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge sulla cittadinanza.

I danni di guerra, cioè il secondo argomento necessita per esser meglio introdotto, della definizione della cornice storica. Si tratta della questione adriatica comprensiva della problematica sorta con il nascere del nuovo stato serbo-croato-sloveno; sullo sfondo il problema della Società delle Nazioni (lo Statuto della quale è approvato dalla Conferenza in assemblea plenaria il 28 aprile 1919; Ginevra ne è la sede). Senza approfondire il fatto storico costituito dal nodo principale della questione adriatica il così detto "Fiume più il Patto di Londra", possiamo indagare, invece, sulle rivendicazioni e contrasti che questa Società mise in moto. La prima conseguenza diretta è la nascita di nuovi stati o formazioni statali che imponevano nuovi equilibri; dalla dissoluzione dell'Impero austro-ungarico nascono molti piccoli Stati dalla natura debole, ma soprattutto, incerta. Nasce la Repubblica austro-tedesca; contestualmente abbiamo il problema delle frontiere orientali dello Stato Italiano e il confine con lo Stato Sloveno. Oltre alle questioni territoriali ci si concentra anche sui beni culturali (cioè artistici – argomento che tratterà in un prossimo articolo quello inerente alla Tutela dei monumenti antichi) che i nuovi stati comprendevano. Che cosa succede a questi beni? Tutti i beni presenti sul territorio austriaco (o ex austriaco) diventano proprietà e possesso dei nuovi stati; questi, però non hanno diritto ad alcun bene situato fuori dal

<sup>22</sup> R.D. 30/12/1920, N. 1890 e il R.D.L. 29/01/1922, N. 43, Decreto presidenziale 1/02/1922.

<sup>23</sup> R.D. 7/06/1923, N. 1245.

<sup>24</sup> 13/06/1912, N. 555.

<sup>25</sup> Argomento che qui non sarà trattato.

territorio ex austriaco. L'Austria rimane, comunque, responsabile per ogni onere contratto prima e durante la guerra. Quali sono, o meglio, da cosa erano rappresentati questi beni o fondazioni tedesche ed ex austro-ungariche in Italia? Si è tentato di dare un contributo, a quest'argomento, in un precedente scritto ("Fonti archivistiche per l'introduzione dell'amministrazione italiana nella Dalmazia ex austriaca. Attività direttiva dell'ammiraglio Enrico Millo", *Quaderni*, volume XXII, Unione Italiana-Fiume, Università Popolare-Trieste, Rovigno 2011, pp.179-222).

Nell'aprile del 1919 la *Commissione speciale dei delegati delle quattro grandi potenze per l'esame delle riparazioni e dei danni di guerra* ha deliberato e ha delegato allo Stato la concessione per le riparazioni. Tutte le somme pagate dagli stati ex nemici saranno gestite e i pagamenti saranno disposti dallo Stato. Ma chi può essere considerato cittadino di uno Stato?

Il Trattato di San Germano<sup>26</sup> entra effettivamente in vigore convertito in Legge 26 settembre 1920, N. 1322 (GU 12 dicembre 1920, N. 241), dunque i "pertinenti" delle nuove Province non possono essere considerati cittadini a tutti gli effetti; l'Italia ha, per il momento, il dovere di proteggerli e a questo scopo gli è dato un passaporto speciale della validità di tre mesi<sup>27</sup>. È una disposizione del 1916<sup>28</sup> che è estesa e applicata agli abitanti delle nuove Province; ma è richiesta una differente dicitura sul frontespizio. Si deve provvedere, infatti, ad apporre la seguente scritta: *Valido per gli appartenenti alle nuove Province*. Questa frase sarà necessaria anche sui passaporti ordinari già rilasciati prima dell'emanazione di questo decreto. Fondamentale è l'equiparazione e la parificazione di questi nuovi passaporti a quelli dei "già cittadini italiani" in quanto, la normativa prosegue dicendo che, le facilitazioni accordate e già concesse ai *regnicoli* sono riconosciute anche ai titolari di questi passaporti. Premessa indispensabile per contestualizzare il movimento del personale (amministrativo, militare che civile) in generale.

Con l'entrata in vigore del Trattato di San Germano però, non sono più in vigore le clausole dell'armistizio, almeno nei confronti dell'Austria. Sorge qui il dubbio della possibile cessazione dell'occupazione militare

<sup>26</sup> Il Trattato di San Germano tra le potenze alleate e l'Austria firmato a San Germano il 10 settembre 1919 e Ratificato con R.D. 6 ottobre 1919, N. 1804 (GU 7 ottobre 1919, N. 238), convertito in Legge 26 settembre 1920, N. 1322 (GU 12 dicembre 1920, N. 241).

<sup>27</sup> Decreto del Ministro per gli affari esteri dell'11 agosto 1920.

<sup>28</sup> Decreto Luogotenenziale 23/07/1916, N. 895.

italiana<sup>29</sup> – e nella fattispecie di Millo. Di fatto Millo diventa Commissario<sup>30</sup> poiché è soppresso il governatorato della Dalmazia e istituito il Commissariato Civile di Zara. Prima di estinguere questo incarico, Millo comunicò, attraverso i suoi Ordini del Giorno, le nuove direttive che provenivano dal Ministero.

Questa situazione ha come prima conseguenza, poiché si doveva provvedere (e per preservare il corretto funzionamento o operatività dei vari enti amministrativi territoriali) alla sostituzione e all'integrazione dei vari funzionari addetti. Il primo<sup>31</sup>, emesso i primi giorni del 1919, notifica il serio problema del movimento del personale dipendente senza opportuna segnalazione. Le eccezionali condizioni dell'occupazione del territorio della Dalmazia e delle isole dipendenti, per la difficoltà delle comunicazioni postali<sup>32</sup> hanno determinato molti movimenti del personale senza la preventiva autorizzazione del Ministero. Oltre a ciò, si doveva informare anche la Direzione Generale del Cesareo Regio Esercito; mancata questa comunicazione si è omesso di trasmettere e di inviare gli elenchi nominativi o i biglietti di destinazione del personale trasferito. Questo ha avuto, come prima conseguenza, un grave ostacolo dell'Autorità preposta, nell'assegnazione del personale alle varie destinazioni. Come già visto nell'articolo in cui si approfondiscono le problematiche del passaggio tra l'amministrazione austriaca a quella italiana<sup>33</sup>, i trasferimenti degli impiegati erano a carico dello Stato. Abbiamo una traccia di questi spostamenti grazie ai rimborsi delle spese di viaggio (o *pausciali*, com'erano definite); ma anche un tragico fatto storico: l'incidente del Baron Gautsch<sup>34</sup>. Si

<sup>29</sup> La Riservata italiana al Trattato di Saint-Germain, art. 212/3, in <http://www.prassi.cnr.it/prassi/> (consultato il 23 dicembre 2011).

<sup>30</sup> R. D. 17 dicembre 1920 N. 1788, che provvede alla soppressione del governatorato della Dalmazia con l'istituzione di un CCZDI di Zara, *Giornale Militare Ufficiale*, 1920, pp. 4-5.

<sup>31</sup> Ordine del giorno, Sebenico, 15 gennaio 1919, 125, art. 5; DAZ (Državni Arhiv Zadar), Governo delle Isole dalmate e curzolane (d'ora in poi GDIDC), Busta 085, f. 12.

<sup>32</sup> Bruno Crevato-Selvaggi, *L'organizzazione degli uffici periferici, il movimento e la distribuzione della posta*, in *Le Poste in Italia, 3. Tra le due guerre 1919-1945, a cura di Andrea Giuntini*, Roma-Bari, Laterza, 2007 (*Le Poste in Italia, opera diretta da Valerio Castronovo*), pp. 77-102.

<sup>33</sup> Valentina Petaros Jeromela, *Fonti archivistiche per l'introduzione dell'amministrazione italiana nella Dalmazia ex austriaca. Attività direttiva dell'ammiraglio Enrico Millo*, *Quaderni*, Centro di Ricerche Storiche, Rovigno, Volume XXII, Rovigno 2011, pp. 179-222.

<sup>34</sup> Flavio Favero, *Il Baron Gautsch*, [http://www.aiam.info/05/articoli\\_immersione\\_baron\\_gautsch.htm](http://www.aiam.info/05/articoli_immersione_baron_gautsch.htm), consultato il 28 febbraio 2012. Anno di costruzione 1908, dal Cantiere Gourlay Bros. & Co. di Dundee (Scozia) per la Compagnia di navigazione Lloyd Austriaco. La causa dell'affondamento è dovuta all'urto contro una mina austriaca il 13 agosto 1914 ore 14:45. Immediatamente dopo

cercò, poi, di contenere e di controllare queste migrazioni attraverso l'emissione di passaporti temporanei. Un altro argomento formalizzato da Millo<sup>35</sup> è quello dell'obbligo di denuncia degli oggetti di proprietà privata asportati da luoghi sgombrati o occupati. Si tratta di uno dei primi ordini del giorno diffusi dall'Ammiraglio: sottolinea l'importanza e l'interesse per questo tema.

Uno spazio particolare era riservato, naturalmente, al personale amministrativo (o militare) in Dalmazia, cioè ai militari del Corpo Regio. I vari equipaggi destinati nei territori occupati (come già stabilito per i reparti della R. Marina in Zona di operazione) e tutto il personale (ufficiali e militari del C.R.E.) con effettiva destinazione di servizio a terra nell'Istria, Dalmazia e isole, devono avere indennità intere di guerra con la *soprassoldo di difesa*. Sino a questo provvedimento il personale ha avuto solo trattamento di missione, che cessa dal primo gennaio 1919. Si tratta, dunque, d'indennità di guerra che entrano in vigore dal 1 gennaio 1919<sup>36</sup>. Possiamo spiegare questa situazione grazie ad una comunicazione *Riservatissima* del sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito Badoglio, inviata il 29 novembre 1918 che ha come oggetto *Istruzioni politiche per i territori occupati*<sup>37</sup>. In base agli accordi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

lo scoppio del conflitto mondiale, il 17 luglio 1914, il Baron Gautsch viene ceduto alla Imperial Regia Marina da Guerra Austriaca per il trasporto delle truppe verso Cattaro (Kotor) e l'evacuazione dei civili verso le regioni del nord Adriatico. Una volta assolti i suoi obblighi verso la Marina, il piroscafo rientra in possesso dei Lloyd l'11 agosto 1914 a Cattaro. Da qui avrebbe dovuto seguire la rotta verso Trieste per trasportare i profughi della Bosnia ed Erzegovina e i villeggianti delle isole. Prima di salpare per quelle che sarebbe stato il suo ultimo viaggio, le autorità militari convocano una riunione presso il k.u.k. Seebezirksammando, quartier generale della Marina, per informare gli ufficiali e il capitano della nave sulla rotta da seguire per evitare un campo minato che era stato allestito in difesa del porto di Pola. Le autorità militari, per ragioni di segretezza, non avevano comunque fornito la posizione esatta delle mine. Alle ore 11.00 del 13 agosto 1914, il "Baron Gautsch" salpava dal porto di Lussin Grande, diretta verso Trieste dove era previsto l'arrivo per le ore 18.00. L'ultimo avvistamento, prima dell'affondamento, è alle 14.50 a circa 7 miglia a nord dell'isola di Brioni mentre procede a tutta forza all'interno del campo minato appena allestito in difesa del porto di Pola dalla posamine Basilisk. L'urto avviene poco dopo. Circa 177 persone, tra cui numerose donne e bambini, annegano o muoiono bruciati dall'olio bollente rilasciato dai serbatoi. 159 persone sono soccorse e tratte in salvo dai cacciatorpedinieri "Csepel", "Triglav" e "Balaton" che accorrono immediatamente da Pola.

<sup>35</sup> Ordine del giorno, Sebenico, 25 dicembre 1918, N. 18, art. 24: Bando N. 15, 22-12-1918; DAZ (Državni Arhiv Zadar), Governo delle Isole dalmate e curzolane (d'ora in poi GDIDC), Busta 085, f. 12.

<sup>36</sup> Ordine del giorno, Sebenico, 31 dicembre 1918, N. 19, art. 8: DAZ (Državni Arhiv Zadar), Governo delle Isole dalmate e curzolane (d'ora in poi GDIDC), Busta 085, f. 12.

<sup>37</sup> Riservatissima del Comando supremo del R. Esercito Italiano – Segretariato generale per gli affari civili, 29 novembre 1918, N. 1129695; DAZ (Državni Arhiv Zadar), Governo delle Isole dalmate

si consiglia di tener presenti, nello svolgimento delle proprie funzioni nei territori occupati oltre il confine del Regno ed entro la linea dell'armistizio, le seguenti considerazioni e le istruzioni<sup>38</sup>. Secondo l'articolo 6 della clausola militare del Protocollo delle condizioni d'armistizio tra le potenze alleate e l'Austro-Ungheria, i territori "sgombrati" devono essere provvisoriamente amministrati dalle Autorità locali sotto il controllo delle truppe alleate. La formula adoperata per i territori già austro-ungarici, per i paesi della riva sinistra del Reno, ricorre all'articolo 5 del detto Protocollo. Questi saranno amministrati dalle autorità locali sotto il controllo delle truppe di occupazione alleate e degli Stati Uniti. Notevole l'avverbio "provvisoriamente" inserito nella clausola riguardante i territori austro-ungarici, quasi a significare la destinazione di questi territori alla successiva annessione all'Italia.

I territori oltre il confine del Regno e compresi entro la linea dell'armistizio e occupati del R. Esercito (mentre Millo faceva parte della R. Marina, vedi nota N. 18), sono suddivisi in tre categorie. Una prima è rappresentata dai territori occupati in seguito ad operazioni di guerra sia da più lungo tempo (alcuni distretti nel Trentino), sia nel corso delle ultime operazioni belliche immediatamente precedenti all'entrata in vigore dell'armistizio (tra cui Trieste, Trento e la stessa città di Zara). I territori occupati dopo l'entrata in vigore dell'armistizio, ma dove essendosi verificato l'abbandono da parte dell'autorità austriaca, i governi locali provvisori subentrati per libera elezione avevano deliberato l'annessione all'Italia e ne avevano invocata l'occupazione, ne rappresentano la seconda. Nell'ultima rientrano quei territori occupati dopo l'entrata in vigore dell'armistizio, per semplice esecuzione delle sue condizioni.

Vi è un piccolo conflitto perché l'articolo 6 delle clausole militari dell'armistizio, riferendosi esclusivamente ai territori sgombrati in esecuzione dell'armistizio stesso, non potrebbe dunque applicarsi ai territori delle prime due categorie elencate. In questi, infatti, l'amministrazione di fatto da parte dell'Esercito occupante dovrebbe seguire perciò le norme della IV convenzione dell'Aja<sup>39</sup> (soprattutto l'art. 42) giacché *un territorio*

e curzolane (d'ora in poi GDIDC), Busta 027, f. 11.

<sup>38</sup> Queste andrebbero a completare quelle della Circolare 26/1918, N. 86, non disponibile.

<sup>39</sup> Altre leggi sono inserite per completare questo quadro amministrativo, che poi vedrà la sua influenza anche nella definizione del risarcimento dei danni di guerra, qui gli articoli della IV Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre e regolamento annesso

*è considerato occupato quando si trovi posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico. L'occupazione non si estende che ai territori ove tale autorità è stabilita ed effettivamente esercitata.*

(1907), in *Trattati e Convenzioni*, v. XIX, pp. 363-372: Articolo 43. Quando l'autorità del potere legittimo sia effettivamente passata nelle mani dell'occupante, questi prenderà tutte le misure che dipendano da lui per ristabilire e assicurare, per quanto è possibile, l'ordine pubblico e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi vigenti nel paese. Articolo 44. È vietato a un belligerante costringere la popolazione di un territorio occupato a comunicare informazioni sull'esercito dell'altra Parte belligerante o sui suoi mezzi di difesa. Articolo 45. È vietato costringere la popolazione di un territorio occupato a prestare giuramento alla Potenza nemica. Articolo 46. L'onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, come pure le convinzioni religiose e la pratica dei culti, devono essere rispettati. La proprietà privata non può essere confiscata. Articolo 47. Il saccheggio è formalmente proibito. Articolo 48. Se l'occupante preleva, nel territorio occupato, le imposte, diritti e tasse di passaggio stabiliti a vantaggio dello Stato, lo farà, per quanto possibile, secondo le regole in vigore relative all'imponibile e alla ripartizione, e avrà l'obbligo di provvedere alle spese di amministrazione del territorio occupato nella misura già a carico del Governo legittimo. Articolo 49. Se, oltre le imposte di cui all'articolo precedente, l'occupante preleva altre contribuzioni in denaro nel territorio occupato, non potrà farlo che per sovvenire ai bisogni delle truppe e per l'amministrazione del territorio stesso. Articolo 50. Nessuna pena collettiva, pecuniaria o altra, potrà essere disposta contro un'intera popolazione a cagione di fatti individuali di cui essa non possa essere considerata come responsabile in solido. Articolo 51. Nessuna contribuzione sarà riscossa se non in forza di un ordine scritto e sotto la responsabilità di un comandante generale in capo. Si procederà a tale riscossione, per quanto possibile, secondo le regole in vigore relative all'imponibile e alla ripartizione delle imposte. Per ogni contribuzione sarà rilasciata al contribuente una ricevuta. Articolo 52. Non saranno chieste ai comuni o agli abitanti requisizioni in natura e servizi, salvo che per le necessità dell'esercito di occupazione. I contributi saranno proporzionati alle risorse del paese e tali da non implicare per le popolazioni l'obbligo di prender parte alle operazioni della guerra contro la loro patria. Tali requisizioni e tali servizi saranno richiesti solo previa autorizzazione del comandante nel luogo occupato. Le prestazioni fornite in natura saranno, per quanto possibile, retribuite in contanti; in caso diverso, saranno comprovate mediante ricevuta e il pagamento delle somme dovute sarà eseguito il più presto possibile. Articolo 53. L'esercito che occupa un territorio non potrà sequestrare che il contante, il capitale e i crediti esigibili appartenenti allo Stato, i depositi di armi, mezzi di trasporto, magazzini e approvvigionamenti, e, in generale, qualsiasi bene mobile dello Stato che possa servire alle operazioni della guerra. Tutti i mezzi che servono in terra, sul mare e per aria alla trasmissione delle notizie, al trasporto delle persone o delle cose, fuori dei casi regolati dal diritto marittimo, i depositi d'armi, e, in generale, ogni specie di munizione di guerra, possono essere sequestrati, anche se appartengono a privati, ma dovranno essere restituiti, e le relative indennità regolate, alla conclusione della pace. Articolo 54. I cavi sottomarini, che congiungono un territorio occupato a un territorio neutrale non saranno sequestrati o distrutti se non in caso di assoluta necessità. Anch'essi dovranno essere restituiti, e le relative indennità regolate, alla conclusione della pace. Articolo 55. Lo Stato occupante sarà considerato come amministratore e usufruttuario degli edifici pubblici, immobili, foreste e aziende agricole appartenenti allo Stato nemico e che si trovano nel paese occupato. Esso dovrà conservare il capitale di tali proprietà e amministrarle in conformità alle regole sull'usufrutto. Articolo 56. I beni dei comuni, quelli degli istituti consacrati ai culti, alla beneficenza e all'istruzione, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati come la proprietà privata.

Si aggiungono le norme N. 371 del Servizio di guerra, parte Ia, R.D. 10/03/1912; le norme N. 312 e seguenti del Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra pubblicate dall'Ufficio di Stato Maggiore della Marina.

Questa distinzione, però, non potrebbe avere un valore pratico nel caso in cui la clausola dell'armistizio si riferisca e s'interpretino le autorità locali, alle quali è affidata la provvisoria amministrazione dei territori sgomberati, come le vere e proprie autorità del luogo, gli enti locali in senso stretto, gli enti autonomi (autarchici), Comuni e Province, e non le autorità statali che hanno cessato le loro funzioni perché è cessata la sovranità dello Stato austro-ungarico. Se così è, allora all'esercizio dell'autorità statale deve provvedere l'Esercito occupante, la clausola dell'armistizio si può conciliare e identificare, in pratica, con le norme internazionali sui diritti dell'occupante sul paese occupato, riassunte dall'art. 43 della IV Convenzione dell'Aja (vedi nota N. 39). Essendo passata, di fatto, l'autorità del potere legale tra le mani dell'occupante, questo prenderà tutte le misure necessarie per stabilire e assicurare l'ordine pubblico e la vita pubblica, rispettando, tranne assoluta necessità, le leggi in vigore nel paese.

A questo criterio si aggiungono l'*Ordinanza del Comando Supremo del R. Esercito 19 novembre 1918* e la *Circolare* della stessa data 15000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Pur adoperando le parole della clausola d'armistizio ("controllo sulla gestione dei servizi civili e sulle amministrazioni locali nei territori occupati oltre il confine del Regno"), tali norme prevedono (con le mansioni affidate al Segretariato Generale Affari Civili, ai Governatori per le province o gruppi di province e ai Commissari Civili per i distretti politici) l'effettivo esercizio, da parte di organi del R. Esercito, del potere politico-amministrativo in luogo della cessata autorità dello Stato austro-ungarico anche di là dal solo controllo sulle autorità locali – fermo sempre il principio del rispetto delle leggi, delle istituzioni e degli ordinamenti preesistenti e, poiché possibile, degli stessi funzionari del passato regime<sup>40</sup>.

Riprendendo la normativa fondamentale circa quest'argomento, il TU 27/03/1919 N. 426<sup>41</sup> – Testo Unico delle disposizioni sul risarcimento dei danni di guerra – leggiamo che questo limitava il risarcimento danni solo ai cittadini italiani o sudditi coloniali nel Regno o nelle Province annesse.

<sup>40</sup> V. PETAROS JEROMELA, "Fonti archivistiche per l'introduzione dell'amministrazione italiana nella Dalmazia ex austriaca. Attività direttiva dell'ammiraglio Enrico Millo", *Quaderni*, vol. XXII, Centro di Ricerche Storiche, Rovigno 2011, pp. 179-222;

<sup>41</sup> La riservata italiana al Trattato di Saint-Germain, 212/8, da <http://www.prassi.cnr.it/prassi/index.html>, consultato il 5 gennaio 2012.

I danni subiti dagli italiani all'estero erano materia pertinente degli accordi bilaterali di reciprocità; mentre quelli subiti da italiani in Germania e nel territorio pertinente all'ex Impero austro-ungarico, erano decisi e stabiliti in base ai Trattati di pace di Versailles e di Saint Germain (in base ai quali il risarcimento avveniva grazie al ricavato dalla liquidazione di beni appartenenti a sudditi ex nemici abitanti in Italia). In questo momento si sta ancora decidendo quale sarà la stima e l'ammontare della somma che la Germania dovrà versare alle Potenze alleate<sup>42</sup>. Unica soluzione possibile, poiché il trattato di Versailles non ha tenuto conto del risarcimento danni subiti per i sudditi delle potenze alleate<sup>43</sup>, era la confisca dei beni appartenenti ai cittadini non italiani. Quanti erano, sul territorio delle nuove Province, questi cittadini ex imperiali? Domanda che troverà difficilmente una risposta esatta, ma alcuni dati possono essere dedotti o ricavati dalla documentazione del fondo Millo.

Si legge nell'Ordine del giorno N. 26<sup>44</sup>, emesso da Millo, la precisa richiesta inoltrata a tutte le Autorità di trasmettere la situazione del personale: *Ufficiali e sottufficiali ex austro-ungarici con l'indicazione del grado cui sono equiparati agli effetti amministrativi, indicando per ciascuno l'incarico che disimpegna; Gli impiegati di qualunque natura e specie non appartenenti o non più appartenenti ai ruoli dell'ex amministrazione austro-ungarica che furono assunti in servizio provvisorio, indicando per ciascuno lo stipendio e le indennità di cui godono e l'incarico che disimpegnano; Gli ufficiali che prestano servizio presso le Autorità su indicate senza appartenere a unità o servizi mobilitati presenti in Dalmazia e agli Stati Maggiori dei Comandi, indicando per ciascuno l'incarico che disimpegnano.* Accanto a questa richiesta, Millo rileva che questi ufficiali ex austro-ungarici devono essere considerati come impiegati civili, e quindi devono presentarsi al lavoro in abiti civili, essendo paragonati ai soli effetti amministrativi agli ufficiali del R. Esercito.

Va rilevato che, quasi completamente nella Venezia Giulia, nel Tren-

<sup>42</sup> La riserva italiana al Trattato di Saint-Germain, 212/8, da <http://www.prassi.cnr.it/prassi/index.html>, consultato il 9 gennaio 2012.

<sup>43</sup> Sottoscrivendolo la Germania riconosce la propria responsabilità per lo scoppio della guerra assumendosi anche tutte le conseguenze morali ed economiche (art. 231).

<sup>44</sup> Mancante, le informazioni sono desunte dalla Circolare N. 27 del 02/02/1919, GDIDC, Busta 059.

tino e Alto Adige, ed anche nella Dalmazia (entro la linea dell'armistizio), i funzionari responsabili dell'amministrazione politica austriaca si sarebbero allontanati prima dello stanziamento dell'esercito Italiano. Però questa stessa necessità di fatto esige, indipendentemente dalle clausole dell'armistizio e dalle norme internazionali, di ristabilire gli organi per l'esercizio del potere politico-amministrativo, che è l'emanazione essenziale e fondamentale dell'autorità di fatto di cui è investito e responsabile l'Esercito occupante e per mezzo dei quali soltanto esso può esplicare, secondo le leggi del paese, il controllo sulle autorità locali.

Questo diritto non può essere rivendicato nemmeno dai Comitati di salute pubblica o altrimenti nominati (di qualunque nazionalità) istituiti qua o là senza funzioni regolari: e tanto meno i Comitati del Consiglio Nazionale Jugoslavo che nella Venezia Giulia e nella Dalmazia hanno preteso di derivare ogni autorità da un'ancora per ora, arbitraria successione all'Austria, in nome di uno Stato jugoslavo, ancora non riconosciuto, e in contrasto con la volontà delle popolazioni e, in ogni caso, con lesione del diritto storico dei paesi e dei diritti acquisiti, per patti internazionali, dell'Italia (così sempre Badoglio nella sua *Riservatissima*).

La questione si complica ulteriormente per la Dalmazia, per la quale risiedono nel capoluogo, Zara, le autorità provinciali per tutta la provincia anche per quella parte non compresa nella linea dell'armistizio; la Luogotenenza (Autorità politica provinciale) retta da due delegati del Consiglio Nazionale Jugoslavo di Zagabria (Comitato Regionale di Spalato) e gli altri dicasteri provinciali (Giunta provinciale, Direzione di Finanza, Procura di Finanza, Tribunale d'appello). Esclusa ogni ingerenza di delegati jugoslavi nell'amministrazione dei territori occupati entro la linea dell'armistizio, la situazione potrebbe risolversi coll'allontanare da Zara, e dal resto del territorio occupato, i delegati jugoslavi e quei funzionari dei dicasteri provinciali che non siano confermati in servizio, per la parte della provincia occupata dal R. Esercito e dalla R. Marina. In questo caso non vi sarebbe alcuna ingerenza, da parte sia dell'esercito sia della marina, nell'attività esplicata dai delegati e dai funzionari nella parte della provincia non occupata, valendosi, secondo accordi da prendersi, degli archivi<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Quest'argomento qui solo accennato assumerà grande importanza successivamente in quanto, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla guerra, i cittadini dovranno presentare la proprietà dei beni immobili distrutti o danneggiati. Bisognava, infatti, presentare l'estratto del libro tavolare o, in mancanza di questo, copia autentica dell'atto da cui il diritto di proprietà trae origine,

dei dicasteri provinciali che esistenti a Zara. Così facendo però si rischiava di dare un implicito riconoscimento del Consiglio Jugoslavo e ciò portava a una possibile separazione della provincia dalmata in due parti che, secondo le leggi vigenti hanno in comune le istituzioni provinciali. La già avvenuta, o di lì a poco probabile occupazione, da parte dei reparti interalleati (fra cui anche reparti italiani – Millo assume ufficialmente la carica di Governatore della Dalmazia e delle Isole Dalmate e Curzolane il 21 novembre 1918<sup>46</sup>), dei territori dalmati non compresi nella linea dell'armistizio, potrebbe consigliare, in conformità a precedenti accordi con gli Alleati e premesso che il Governatore civile e militare per la Dalmazia, entro la linea dell'armistizio, sia superiore in grado degli altri comandanti alleati, di concentrare in lui i poteri politico-amministrativi per tutta la provincia occupata. Mentre, si potevano concludere accordi con i comandanti locali per l'esercizio di tale potere e per il controllo sugli Enti locali da svolgersi anche con criteri diversi, a seconda che si tratti di territori compresi o esclusi dalla linea d'armistizio. Attività e decisioni che influenzeranno e renderanno Millo così autorevole e carico di aspettative il suo operato; ma prima di decidere in ogni senso, il Governatore per la Dalmazia ha dovuto presentare al Comando Supermo concrete informazioni e proposte. Da questa *Riservatissima* deduciamo il perché dell'ardua scelta di Millo in certe occasioni (come esempio possiamo indicare la scelta di non partecipare all'impresa Dannunziana) ma anche il perché della strutturazione così categorica degli Ufficio approvvigionamenti civili prima, e del passaggio dei Funzionari militari e civili al nuovo regime, poi. Per ora, l'argomento e il problema che Millo risolve o affronta, è quello dei beni e il risarcimento dei danni dei cittadini italiani.

Già il primo articolo<sup>47</sup> si dispone, infatti, che nell'amministrazione dei territori occupati del R. Esercito, sia in seguito ad operazioni belliche, sia in esecuzione all'armistizio, si seguiranno, di fatto, senza bisogno di pubbliche enunciazioni, le norme del Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre annesso alla IV Convenzione dell'Aja. Con gli adattamenti richiesti dalle esigenze pratiche e dalla maggiore estensione dell'occupazione, si applicheranno perciò le norme sinora emanate dal

insieme con il foglio di possesso o estratto catastale. Documentazione posseduta e conservata o presso il Comune o negli Uffici Provinciali. Così l'art. 16, R.D. 17/04/1921, 1651, GU 1127, 31/05/1921.

<sup>46</sup> GDIDC Busta 85, Ordine del giorno N. 7, Sebenico 24/11/1918, Art.1,;

<sup>47</sup> GDIDC, Busta 27, f. 11: Disposizione di massima della Riservatissima del 29/11/1918.

Comando Supremo del R. Esercito per la gestione dei servizi civili nei territori occupati seguendo i principi stabiliti nelle due normative fondamentali già più volte nominate: *Ordinanza* 19 novembre 1918 e *Circolare* 19 novembre 1918, 15000 del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Ogni ramo di servizio ebbe istruzioni particolari (come già visto e approfondito sia per l'Ufficio Affari Civili sia per il passaggio dei Funzionari del cessato regime). Si conferma così l'esercizio diretto del potere politico da parte degli organi del Comando Supremo (che ricordo sono: Segretariato Generale Affari Civili, i Governatori e i Commissari civili per i distretti politici) e che si eviteranno, perché non siano richieste da gravi necessità, rimozioni di funzionari degli uffici finora coperti. Sono, poi come abbiamo visto, state esaminate con grande benevolenza le concessioni di assegni di sostentamento in sostituzione degli stipendi, anche a funzionari del cessato regime che non sono stati confermati in servizio. Contestualmente a questi riconoscimenti, vi era anche il problema del riconoscimento dello Stato Jugoslavo e dei suoi organi. La normativa, infatti, prevedeva nel caso in cui questo Stato, con il suo territorio e i suoi organi, manifestassero, oppure palesasse un contegno contrario agli interessi e ai diritti dell'Italia e dell'Esercito occupante, sarebbero stati considerati come nemici con i quali è in vigore un armistizio e andrebbero trattati di conseguenza. Non sarebbero state tollerate nemmeno le manifestazioni contrarie agli interessi dell'Esercito occupante e ai diritti dello Stato Italiano, in special modo quelle manifestate attraverso la censura sulla stampa (argomento di cui tratteremo in un prossimo articolo) e sulla corrispondenza. Ma qualora questi mezzi non bastassero allo scopo, si considera anche un preventivo allontanamento per ragione di ordine pubblico di singole persone che turbano, con la loro attività, l'"ordine pubblico" ma, soprattutto, nel caso in cui "recassero pregiudizio agli interessi dell'Esercito". Erano lasciate "a libero sfogo" le manifestazioni favorevoli alla causa italiana e si pose gran cura nell'evitare e prevenire conflitti che potessero essere sfruttati all'estero ai danni della "causa italiana". Di ogni provvedimento che potesse, presumibilmente, diventare oggetto di recriminazione con speciale riguardo ai problemi internazionali, si ebbe cura scrupolosa nel documentare e giustificare – sia in linea di fatto sia di diritto. Mi viene qua in mente il famoso fatto o incidente di Spalato<sup>48</sup> in cui due marinai della r.n. Puglia perirono in un

<sup>48</sup> GDIDC, Busta 029, f. 2: Giustificazioni scritte dall'autorità militare serba per l'incidente del

incidente. Dalle carte si desume solo l'imbarazzo dell'autorità Serba, non certo un'indagine o un'inchiesta volta a scoprire ciò che veramente ebbe luogo quella notte di luglio dopo che i due marinai uscirono dal Gabinetto di lettura.

Infine, prima di affrontare la questione dei beni, è utile segnalare le ultime righe della *Riservatissima*. Queste poche parole definiscono, se ancora ve ne fosse bisogno, i limiti e la sensibilità con la quale questa questione fu vista e trattata da parte del Sottosegretario di Stato Maggiore dell'Esercito, Badoglio. La delicata situazione, in seguito all'occupazione, per cui l'applicazione dei criteri doveva essere svolta con il massimo tatto, deve essere anche graduale e doveva evitare ogni brusco mutamento dello stato delle cose, senza però compromettere lo scopo. Millo, infatti, non fece mai differenza tra cittadini di fatto dello Stato Italiano o tra i pertinenti o meno, i suoi Ufficio approvvigionamenti civili ebbe il grande ruolo di sfamare tutti, in egual modo, senza discriminazioni.

Si è voluto approfondire l'argomento della cittadinanza poiché questa influenza e determina il diritto al risarcimento per danni di guerra. L'argomento necessita di successivi approfondimenti in quanto, il territorio e i confini sono cambiati e ciò che si stimava fosse posseduto sul territorio Italiano, ora diventa *possedimenti all'estero dei nostri connazionali* o *danni risentiti all'estero dai nostri concittadini*<sup>49</sup>. Il discorso e la competenza, a questo punto, si spostano verso il Ministero degli esteri e il Ministero per le terre liberate dal nemico. E non solo, le trattative vertevano su questa precisa domanda: a chi spettava il risarcimento dei danni? Spettava agli Alleati, per quanto concerne i beni dei sudditi nemici che si trovavano sul loro territorio, oppure allo Stato nemico? Oppure si cercava il modo, o maniera, di far pagare gli Stati successori dell'Austria? Si accenna qui al complesso argomento della definizione della Germania come Austria tedesca<sup>50</sup>. La discussione verteva sulla clausola finanziaria in base alla quale si può intendere che i Governi alleati e associati furono obbligati a considerare la Repubblica austriaca quale successore dell'antica Monar-

6 gennaio 1919; GDIDC, Busta 087, f. 5: Incidente di Spalato 11.07.1920, Carteggio con i vari Ministeri, Rapporti riassuntivi – telegrammi. Si tratta del Comandante Gulli e del marinaio Rossi.

<sup>49</sup> Risposta del Sottosegretario al tesoro Tangorra il 28/11/1921 agli onorevoli Basso ed Ellero, in <http://www.prassi.cnr.it/prassi/>, consultato il 10 gennaio 2012.

<sup>50</sup> R.D.L. 18 aprile 1920 n. 579, che estende alle nuove Provincie le disposizioni legislative sul risarcimento dei danni di guerra (Leggi e Decreti, 1920, p. 1673).

chia austriaca. Queste le premesse in base alle quali questa nuova Repubblica subentrava all'Austria antica; ma ciò comportava anche l'assunzione di tutti gli obblighi, qualora il Trattato di pace non disponesse diversamente. Si trattava di determinare e di definire non soltanto "quanto" chiedere, ma anche a chi. Ragionando l'art. 208<sup>51</sup> del Trattato di San Germano stabiliva che, gli Stati che hanno acquisito parte del territorio monarchico e che sono sorti dallo smembramento della stessa, s'impadronirono anche di tutti i beni e proprietà situati in questi territori e appartenenti, ora, al cessato o al neo-nato Governo austriaco. L'Austria, ovviamente, cercò di opporsi, ma gli Alleati ritennero che quest'articolo non contenesse alcune disposizioni speciali esoneranti l'Austria dall'obbligo di saldare i debiti contratti riguardo a beni andati ad altri Stati. Rimane l'obbligo della Repubblica austriaca, vista e definita come successore dell'ex Monarchia austriaca, di pagare questi debiti<sup>52</sup>. Posto che il risarcimento dei danni di guerra doveva trovare fondamento e sostentamento grazie alla vendita dei beni dei *sudditi ex nemici*, chi doveva gestire tutte queste valutazioni e, se il caso, corresponsioni<sup>53</sup>? Lo Stato, attraverso i suoi uffici o Commissioni.

<sup>51</sup> L'art. 208 del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919 era così concepito: Gli Stati cui è stata trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa acquisteranno tutti i beni e le proprietà situate nei territori rispettivi e appartenenti al cessato o all'attuale Governo Austriaco. Ai sensi del presente articolo, fra i beni e le proprietà del cessato e dell'attuale Governo austriaco saranno compresi i beni appartenenti all'antico Impero d'Austria e la sua quota nei beni che appartenevano alla Monarchia austro-ungarica, tutte le proprietà della Corona o i beni privati dell'antica famiglia sovrana d'Austria-Ungheria. I detti Stati non potranno accampare alcuna pretesa sulla proprietà del cessato o dell'attuale Governo austriaco, situate fuori dei rispettivi territori.

<sup>52</sup> «Difatti gli articoli 203 penultimo comma e rispettivamente 205 ultimo comma confermano l'obbligo dell'Austria di soddisfare tutti gli impegni incontrati dall'antico Governo Austriaco prima del 29 luglio 1914 e rispettivamente durante la guerra, in quanto non si tratti di impegni per i quali il trattato di pace contiene altre disposizioni. [...] La Commissione affari civili di questa Legazione ha perciò l'intenzione di insistere presso il Governo della Repubblica austriaca perché riconosca la liquidità delle pretese in parola», Trattati e Convenzioni, v. XXIV, p. 56. Difatti, l'art. 203, il penultimo paragrafo del Trattato di Saint-Germain recita: *Il Governo austriaco sarà solo responsabile di ogni impegno contratto prima del 28 luglio 1914 dal Governo austriaco di quel tempo, all'infuori degli impegni rappresentati da titoli di rendita, buoni, obbligazioni, valori e biglietti espressamente contemplati nel presente trattato. L'art. 205, ultimo paragrafo, così dispone: L'Austria sarà sola responsabile per ogni altra obbligazione dell'antico Governo austriaco, contratta durante la guerra in forma diversa da quella di titoli di prestito, buoni del tesoro o altri titoli e di carta-moneta, di cui è fatta tassativamente menzione negli articoli del presente trattato*, da <http://www.prassi.cnr.it/prassi/>, consultato il 12 gennaio 2012.

<sup>53</sup> R.D. 30 dicembre 1923 N. 3045. Regolazione dei prelevamenti dal prodotto dei beni dei sudditi ex nemici, a favore di cittadini italiani danneggiati da misure eccezionali di guerra, Leggi e Decreti, 1923, pp. 9509-9512.

Continuando a seguire e analizzare i Trattati di pace (San Germano e Versaglia) vediamo che<sup>54</sup>, in base alle disposizioni promulgate, le indennità dovute ai cittadini italiani per danni e pregiudizi dipendenti da misure eccezionali di guerra, relativi ai beni, diritti e interessi nei territori dell'Impero di Germania e dell'antico Impero d'Austria, sono a carico, rispettivamente, della Germania e dell'Austria. È istituito così, un conto corrente presso il Tesoro<sup>55</sup> da dove potevano essere prelevate le somme (o indennità) stabilite dall'*Ufficio di verifica e compensazione*. Furono istituiti anche *Tribunali arbitrali misti*<sup>56</sup>, in grado di stabilire e di quantificare tali risarcimenti. Le somme, o il pagamento dei risarcimenti sino a un massimale di £. 5.000, spettavano ai Commissari (questo nel futuro 1923, la situazione nel 1919 è ancora confusa).

Come si può evincere da una lettera del sottosegretario Vincenzo Tangorra<sup>57</sup>, i danni di guerra potevano essere intesi e suddivisi in tre categorie. Egli vide e considerò i danni di guerra come danni diretti alle persone o ai beni, oppure come danni indiretti (classificati come terza

<sup>54</sup> Disposizioni contenute nella sezione IV della parte X e nel relativo allegato dei detti Trattati.

<sup>55</sup> R.D. 30 dicembre 1923 n. 3045. Regolazione dei prelevamenti dal prodotto dei beni dei sudditi ex nemici, a favore di cittadini italiani danneggiati da misure eccezionali di guerra (Leggi e Decreti, 1923, pp. 9509-9512): In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, 1601; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per gli affari esteri e Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Le indennità spettanti ai cittadini italiani nei casi previsti dalla sezione IV della parte X dei Trattati di Versaglia e di S. Germano, potranno essere provvisoriamente soddisfatte con i fondi disponibili nel conto corrente aperto presso il tesoro a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione a norma dell'art. 15 del R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1962,

<sup>56</sup> R.D. 30 dicembre 1923 n. 3045. Regolazione dei prelevamenti dal prodotto dei beni dei sudditi ex nemici, a favore di cittadini italiani danneggiati da misure eccezionali di guerra (Leggi e Decreti, 1923, pp. 9509-9512): In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, N. 1601; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per gli affari esteri e Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 2. Per le indennità rese liquide con decisioni dei competenti tribunali arbitrali misti, ovvero in virtù di accordi amichevoli nei casi in cui tali accordi siano autorizzati dai Governi e derivino da vigenti convenzioni, il Commissario del Governo provvederà, nei limiti dei fondi disponibili, al pagamento delle indennità non superiori alle L. 5.000 per l'intera somma liquidata, e per le indennità superiori a detta somma al pagamento di un acconto che non potrà essere superiore al 50% dell'importo eccedente le L. 5.000. Il Commissario del Governo potrà concedere eventualmente altri acconti sempre quando ciò possa essere consentito dalla disponibilità esistente sul conto corrente, tenuto conto delle presumibili somme occorrenti per le indennità che potranno venire ulteriormente a liquidazione.

<sup>57</sup> Risposta del Sottosegretario al tesoro Tangorra il 28/11/1921 agli onorevoli Basso ed Ellero, in <http://www.prassi.cnr.it/prassi/>, consultato il 9 gennaio 2012.

categoria). Possiamo, dunque, considerare i danni divisi tra danni indiretti, cioè danni morali aggravati da atti di crudeltà e danni arrecati ai cittadini nei beni e nei loro diritti. Categoria molto importante, e quella con maggiori difficoltà nell'essere delineata, è poi quella inerente ai danni indiretti che i cittadini italiani subirono all'estero, soprattutto in Germania, Francia e Lussemburgo. Qui si accenna solamente a quest'argomento, che fu trattato dal *Commissariato per l'emigrazione* attraverso le *Commissioni cantonali di accertamento* o, comunque, dagli accordi di reciprocità.

Vediamo ora di approfondire i danni così stabiliti: la prima, quelli arrecati ai cittadini non combattenti (privati) – sia danni alla persona (compresa la prigionia di guerra) sia danni alle cose e, indirettamente, alla loro vita o ai superstiti che erano a carico degli stessi – in conseguenza di operazioni di guerra o di atti di crudeltà. Ma questi danni sono previsti, esplicitamente, nei trattati di pace (e in particolare in quello di Versailles<sup>58</sup>). C'è poi la categoria, la seconda, dei danni subiti dai cittadini nei beni, nei diritti e negli interessi derivanti da atti e contratti<sup>59</sup>. L'apprezzamento della perdita economica, rappresentata dall'arresto dell'attività professionale, e la valutazione dei mobili e delle masserizie abbandonate, costituì un problema con infinite incognite. Fondamentalmente perché non vi erano dati certi né possibilità di ottenere prove attendibili<sup>60</sup> (come un elenco dettagliato con il valore di mercato o stima di ogni singolo bene elencato). Si dava origine a una problematica lungamente discussa con alcune pendenze che arrivano sino ai giorni nostri.

Nel 1919, le normative che regolavano quest'argomento, come quello della cittadinanza, erano diverse<sup>61</sup>. Il risarcimento dei danni per la perdita, distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno, nelle regioni che vi sono state annesse e nelle colonie, di cose mobili o immobili, in conseguenza a bombardamento di porti, città, villaggi, abitazioni o edifici indifesi, o ad atti in genere del nemico contrari ai principî del diritto di guerra general-

<sup>58</sup> Allegato primo alla sezione prima della parte ottava del Trattato di Versagli e disposizioni corrispondenti degli altri trattati.

<sup>59</sup> Il testo dell'Allegato I alla Sezione I della Parte VIII del Trattato di Versailles è in Trattati e Convenzioni, v. XXIV, pp. 226-227; i testi degli artt. 297, 299, 300 e 302, ibidem, pp. 286-291 e 298-301.

<sup>60</sup> Risposta del Sottosegretario al tesoro Tangorra il 28/11/1921 agli onorevoli Basso ed Ellero, in <http://www.prassi.cnr.it/prassi/>, consultato il 12 gennaio 2012.

<sup>61</sup> TU 27 marzo 1919, N. 426, in GU 02/04/1919, N. 79 e modificato dal decreto Luogotenenziale 24 luglio 1919 N. 1425 e dal decreto R.D.L. 27 novembre 1919 N. 2422, che modifica gli articoli 8, 25 e 26 del testo unico 27 marzo 1919 N. 426 in GU 02/04/1919, N. 79.

*mente ammessi o riconosciuti* era regolato dalle disposizioni del testo unico 27 marzo 1919 <sup>1426</sup>, modificato dal decreto Luogotenenziale 24 luglio 1919 <sup>1425</sup>, e dal R.D.L. 18 aprile 1920 N. 579<sup>62</sup>. Questa normativa non includeva i danni subiti dalle navi o dalle persone fisiche in mare, che fa argomento a sé.

Ed ecco che grazie allo studio della documentazione di Millo, la storia ci restituisce le richieste per l'ottenimento della cittadinanza<sup>63</sup> come anche richieste e fascicoli inerenti alle *Liquidazioni di danni ai perseguitati politici*. Possiamo trovare gli elenchi, in altre parole *le liste delle persone alle quali fu conferita e riconosciuta la cittadinanza italiana* ma anche quella ai quali fu negata, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Commissariato generale civile di Zara e della Dalmazia occupata del R. Esercito. Fonte inappagabile per tutti coloro i quali cercano i propri cari o le proprie origini. Sempre nella documentazione facente parte del fondo Millo, troviamo tutte le richieste per la liquidazione dei danni di guerra<sup>64</sup>.

Ritroviamo anche nella stessa documentazione<sup>65</sup> dove, assieme alla liquidazione, s'impone di limitare le anticipazioni ai casi meritevoli della massima considerazione. Inoltre doveva essere contenuta in somme strettamente necessarie perché gli interessati possano provvedere ai bisogni più urgenti, tenendo presente che lo scopo precipuo dell'emanazione del decreto del 1 aprile è stato quello di predisporre gli elementi occorrenti per richiedere dagli Stati ex-nemici la rifusione dei danni prevista dai trattati di pace, e di venire in soccorso delle persone maggiormente colpite e più bisognose. Si osserva anche che si tratta di un rapporto di credito non verso lo Stato italiano ma verso lo Stato austriaco, da commisurarsi di solito in corone e che potrà essere soddisfatto in proporzione alla somma ottenuta da questo Stato.

A conferma della limitazione dei rimborsi interviene anche lo stesso

<sup>62</sup> R.D.L. 18 aprile 1920 N. 579, che estende alle nuove provincie le disposizioni legislative sul risarcimento dei danni di guerra (leggi e decreti, 1920, p. 1673), art. 4.

<sup>63</sup> R.D. 30 dicembre 1920 n. 1890.

<sup>64</sup> CCZDI, Buste: 024; 072; 066; 065; 064; 063; 062; 061; 060; 059; 058; 057; 056; 055; 054; 053; 052; 049; 046; 054; 043; 042; 041; 040; 039; 038; 035; 027; 021; 016; 029; 028; 023; 022; 017; 015; 014; 012; 011; 010; 009; 007. Ma anche in GDIDC, Buste: 035; 027; 055; 104.

<sup>65</sup> CCZDI, Busta 052, f. 40: Risposta inoltrata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio centrale per le nuove Province ai Commissariati generali civili per la Venezia Tridentina e per la Venezia Giulia e per il Commissariato generale civile di Zara circa la Liquidazione di danni ai perseguitati politici, Roma 28/12/1920, Francesco Salata.

ministro del tesoro, Luzzatti<sup>66</sup>, in una sua comunicazione<sup>67</sup> inoltrata al ministro delle poste e telegrafi, Rosario Vassallo<sup>68</sup> e inoltrata, in copia, a Millo. Richiamandosi al Decreto del gennaio 1920<sup>69</sup> ricorda che la Commissione (da lui presieduta) aveva competenza in tutte le questioni economiche e finanziarie dipendenti dalla esecuzione dei trattati (fatta eccezione di quelle di carattere tecnico militare di competenza di Millo come ci conferma il Decreto Luogotenenziale N. 428 *che estende la giurisdizione del tribunale militare per l'esercito in Zara anche a tutti i militari della R. marina*, in GU 7/04/1919, N. 83). Richiede, esplicitamente, che prima di stabilire, in modo definitivo, o di concludere accordi che si traducono direttamente o indirettamente in rapporti finanziari ed anche economici, venga “sentito il suo avviso”. Direttamente subordinati, questi ordini di pagamento, alla speciale Commissione istituita presso il Ministero del Tesoro, alla quale erano rivolte, sempre tramite il Governatorato della Dalmazia e per questioni a esso pertinenti, tutte le questioni inerenti ai rapporti finanziari. Questa *Commissione* istituita presso il Ministero del tesoro<sup>70</sup>, con l'incarico di procedere all'applicazione delle clausole finanziarie contenute nei trattati di pace con la Germania, l'Austria e le altre Potenze allora nemiche, avrebbe curato anche il coordinamento dell'azione del *Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati*. Il Comitato fu istituito, presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, alla fine di novembre del 1918<sup>71</sup>. A questo Comitato si aggiunse una seconda *Commissione*<sup>72</sup> che collaborava con tutti gli organi statali che si occupavano delle valutazioni degli accertamenti e delle liquidazioni dipendenti dalle esecuzioni dei trattati di pace. Era contemplata anche la possibilità

<sup>66</sup> Uomo politico ed economista italiano (Venezia 1841 - Roma 1927). Fu presidente del Consiglio (1910-11), dopo essere stato più volte ministro del Tesoro. Fu tra i primi assertori e fautori della necessità di una politica sociale e promosse lo sviluppo di organismi economici che potessero accogliere le esigenze delle classi più disagiate. Ispirò la politica doganale protezionistica e contribuì al risanamento delle finanze. Fonte: Treccani on line, consultato il 10 gennaio 2012.

<sup>67</sup> CCZDI, Busta 046, f. 19: Trattato di pace – Questioni economiche a esse attinenti, Roma 8/04/1920.

<sup>68</sup> Uomo politico (Riesi, Caltanissetta, 1861 - Roma 1950); radicale, diresse per qualche tempo La Democrazia di Catania. Deputato (1904-29), sottosegretario di Grazia e Giustizia (1916-19), e ministro delle Poste (1920-21), fu oppositore del fascismo dopo il 1924. Fonte: Treccani on line, consultato il 10 gennaio 2012.

<sup>69</sup> R.D. 29/01/1920 N. 145, GU 24/2/1920 N. 45.

<sup>70</sup> R.D. 16/10/1919, N. 1874.

<sup>71</sup> R.D. 30/11/1918, N. 1829, modificato con R.D. 30/11/1919, N. 2370.

<sup>72</sup> Costituita con D. Reale 17/08/191, N. 1613.

di eventuali conflitti di attribuzioni tra i vari organismi di “verifica”; in questo caso spettava alla *Commissione interministeriale* di decidere sulla competenza. Sempre la stessa *Commissione* aveva la competenza nelle questioni dipendenti dai trattati di pace che non avevano carattere tecnico-militare. Facevano parte di questa *Commissione* dei rappresentanti del Ministero della giustizia e degli affari di culto ma, soprattutto, il direttore generale del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private.

La liquidazione dei danni subiti dai cittadini e sudditi italiani all'estero era di competenza del *Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati*. Sempre a quest'ultimo spettava anche la regolazione dei debiti e dei crediti e dei beni, diritti e interessi previsti nei trattati.

Era, invece, di esclusiva competenza della *Commissione* istituita presso il Ministero del tesoro rimanere in contatto e far sì che vi fosse uno scambio d'informazioni con la *Commissione interalleata delle riparazioni* con sede a Parigi, con la sezione della *Commissione per i rapporti relativi all'esecuzione del trattato di pace con l'Austria* e con tutte le altre organizzazioni. Doveva, oltretutto, disciplinare l'opera dell'*Ufficio di verifica e di compensazione* per il recupero e il pagamento dei debiti nei rapporti dei sudditi nemici e di stabilire la costituzione (se ne riscontrava l'effettiva necessità e utilità) di uffici locali. Fondamentale è però questa competenza, in altre parole l'istituzione dei tribunali arbitrali misti e di quanto altro occorreva per l'esecuzione delle clausole economiche e finanziarie dei trattati di pace.

Legislazione, o struttura normativa, che non trovò applicazione per i cittadini definiti “regnicoli”, residenti nelle nuove Province. Si evince da una comunicazione<sup>73</sup> inoltrata a Millo dal Salata. Il provvedimento sopra descritto (D.P. 01/04/1919) non fu esteso anche alla Dalmazia occupata. Vigeva sempre la normativa definita dal TU del 27 marzo 1919, N. 426. Ma ben presto anche questa disattenzione fu emendata. Si tratta di un Bando promulgato, nel 1920<sup>74</sup> (ricordo che Millo fu in carica dal 14/11/1918 al

<sup>73</sup> GDIDC, Busta 042, f. 15: Risarcimento danni di guerra a perseguitati politici, Roma 27/11/1920.

<sup>74</sup> CCZDI, Busta 056, f. 16: Si tratta dell'inoltro della comunicazione effettuata dal Commissario Generale Civile per la Venezia Giulia, Crispo Moncada: *Provvedimenti a favore di perseguitati politici*, Commissariato Generale Civile per la Venezia Giulia, 23 aprile 1921. Personaggio carismatico e del quale si da qui una breve nota biografica tratta dall'Enciclopedia Treccani (versione on line, consultato il 10 gennaio 2012): Francesco Crispo Moncada; Palermo, 9 maggio 1867 – Roma, 19 luglio 1952. Dopo

21/12/1920, come Governatore prima e, come Commissario poi), dal Governo della Dalmazia e delle isole dalmate e curzolane. Dopo l'emissione di questo bando si dà notizia dell'estensione del decreto presidenziale, a favore dei pertinenti al Territorio della Dalmazia occupata dal R. Esercito<sup>75</sup>, e dell'istituzione di una *Commissione consultiva*. La comunicazione ha anche un secondo scopo, ed è quello di evitare che la trattazione di domande aventi lo stesso oggetto avvenga in due sedi, e di evitare anche l'eventualità dei doppi pagamenti. Si è convenuto, così, di stabilire delle norme di competenza tra le due Commissioni consultive di Trento e Trieste. Si stabiliva che la liquidazione delle domande, spettasse al Commissariato Civile nel cui territorio aveva sede l'Autorità che ha disposto l'indennizzo (di solito la Direzione di Finanza). In conseguenza di questo fatto non fu più decisivo il luogo di nascita né la pertinenza a questo o a quel territorio né l'effettivo domicilio. Ogni volta che una liquidazione era realizzata, che fosse a favore di una persona pertinente o residente nel territorio di un altro Commissariato, bastava che questa fosse notificata dal Commissariato stesso a quello pertinente del richiedente. Questo provvedimento chiudeva una questione in precedenza trattata: vi era o no una differenza tra i cittadini che acquistavano la cittadinanza in base *al pieno diritto (ipso jure)* e tra quelli che la ottenevano esercitando il diritto d'opzione? Nella stessa comunicazione si legge che in base al parere della locale *Commissione* e in conseguenza dell'approvazione dell'Ufficio cen-

essere stato inviato, nell'estate 1919, in missione a Torino, Crispo, nel frattempo divenuto viceprefetto, dall'ottobre di quell'anno fu posto a disposizione del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia, con sede a Trieste, dove lavorò alle dirette dipendenze del commissario Antonio Mosconi. Il 4 aprile 1920 fu nominato prefetto di Benevento, sede che però non raggiunse perché posto a disposizione del ministero grazie alle pressioni esercitate da Francesco Salata, capo dell'Ufficio centrale per le nuove province, su E. Flores, capo di gabinetto di Francesco Saverio Nitti, affinché il Crispo fosse lasciato a Trieste (Archivio centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio, Ufficio centrale per le nuove province, b. 3). Dalla città giuliana egli si dovette comunque allontanare nel 1921, quando fu nominato prefetto di Treviso. Qui il Crispo rimase poco più di un mese, essendo posto poi nuovamente a disposizione del ministero e, dal novembre, tornò a Trieste come vicecommissario civile, sostituendo sempre più spesso il Mosconi afflitto da problemi di salute. Dopo le dimissioni di questo (agosto 1922), il Crispo dal 1 novembre fu nominato prefetto della Venezia Giulia, cui erano demandate le competenze del Commissariato generale civile soppresso il 17 ottobre 1922. Nei venti mesi in cui ricoprì tale incarico, il Crispo ebbe modo di segnalarsi come funzionario preparato, scrupoloso e poco incline ad appoggiare le violenze dei fascisti, come dimostrò subito fronteggiando con energia la grave situazione determinatasi per la questione fiumana. Nel novembre 1922 avvertiva il ministero di essersi adoperato per impedire la partenza di volontari fascisti per Fiume e un mese dopo prendeva contatti con la marina militare per ostacolare le iniziative dei "fascisti dissidenti".

<sup>75</sup> È subordinato al Decreto Presidenziale 1/04/1920.

trale per le nuove Province, si predisponava un indennizzo anche a favore di chi non acquistò la cittadinanza *ipso jure* ma che offrirono la prova di aver fatto uso del diritto d'opzione. Di poco posteriore a questa importantissima decisione e scelta che influenzò la storia, vi è quella di concedere mutui o, come furono definiti *assunzione di anticipazioni* da parte del Governo Italiano. Per garantire la continuità dell'operato delle istituzioni ora entrate a far parte del Regno, il Ministero del tesoro promulgò un decreto, in base al quale i Comuni e le Province potevano richiedere un mutuo per sopperire alle spese indispensabili per il funzionamento. Questo decreto<sup>76</sup> si fu necessario in quanto il Millo (e la gestione militare) cessò e al suo posto intervenne quella civile. Gli uffici e tutti gli organi ex Statali e Provinciali prima gestiti militarmente, richiedevano nuovi addetti (in sostituzione al personale militare andato via e come integrazione del personale amministrativo ex – austriaco, giacché non tutti hanno optato per rimanere) ma anche di nuovi e continui finanziamenti. Il Governo Italiano risolse con la concessione di questi prestiti con una durata massima di cinquanta anni.

Ritornando all'argomento del risarcimento danni, dobbiamo dare spazio a un codicillo, assai simile a quello prima trattato circa la cittadinanza (la *pertinenza*). Stiamo parlando dell'alienazione dei beni. Si considerarono stranieri gli enti morali e le società civili e commerciali, che abbiano o avevano, nel momento in cui il danno si è prodotto, in prevalenza interessi o amministrazione stranieri (in base all'art. 2 del TU N. 426). La *Commissione* giudicava, di caso in caso e con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni di fatto<sup>77</sup>. A ciò si aggiungeva l'art. 5 del decreto del 1 aprile 1919 perché spiega che, il denaro e l'importo dei valori, delle merci, del bestiame, dei manufatti, delle materie prime, degli oggetti artistici, come di ogni altra cosa, assegnati all'Italia a titolo di riparazione o di restituzione in base ai trattati di pace, sarebbero entrati a far parte del patrimonio dello Stato se non fossero stati destinati all'alienazione. Significa che i beni dei sudditi italiani, compresi quelli delle nuove Province, proprietari di beni, caduti sotto questo provvedimento di alienazione, potevano chiedere la restituzione dei beni in natura. Questo perché il territorio, era ancora sotto l'amministrazione militare di Millo, richiedeva

<sup>76</sup> R.D. 26/09/1921, N. 1289.

<sup>77</sup> Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, N. 239: Art. 1.

una normativa che fosse più adatta alla generosa eterogeneità, di persone e situazioni, riscontrata. La situazione colta dal Badoglio<sup>78</sup> il quale accordava e supportava una maggiore libertà di azione a Millo proprio poiché è stata rilevata una delicata situazione, in seguito all'occupazione, per cui si presumeva che l'applicazione delle nuove leggi, e l'integrazione del nuovo territorio, doveva essere svolta con il massimo tatto, gradualmente. Doveva anche evitare ogni brusco mutamento dello stato delle cose, senza pregiudicare lo scopo al quale Millo era stato chiamato a compiere. A questo proposito furono emanati da Re Vittorio Emanuele due decreti<sup>79</sup>; uguali nel primo articolo per i Commissariati Generali Civili per la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina, ma particolari nel secondo giacché regolavano in modo diverso le Commissioni per l'accertamento e le liquidazioni dei danni di guerra per le Terre liberate. Il Presidente del Consiglio dei ministri Giovanni Giolitti e ministro dell'Interno, in accordo con il ministro per le Terre liberate dal nemico<sup>80</sup>, Giovanni Rainieri, con il consenso del Re istituivano tramite il decreto N. 1144 le *Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni* sia nella Venezia Giulia sia nella Venezia Tridentina, ma lasciavano libero arbitrio al ministro Rainieri circa le nuove Province della Dalmazia. Ovvero non definivano il numero di queste *Commissioni* e anzi, permettevano di ridurne il numero, modificare la competenza territoriale e, quando se ne riconosceva la necessità, di istituirne di nuove, determinandone la competenza territoriale e la sede. Questa situazione fu gestita, sino alla sua sostituzione, dall'Ammiraglio Millo. E anzi, il secondo decreto fu emanato appena nell'aprile del 1921; ciò lascia supporre che la struttura creata da Millo rimase e fu utilizzata dai suoi successori (di cui il primo è il futuro Capo della Polizia, dal 14 luglio 1921 all'1 marzo 1922, Corrado Bonfanti Linares). Questo secondo Decreto ci svela, finalmente, la struttura di quest'ufficio. Vi sono

<sup>78</sup> Riservatissima del Comando supremo del R. Esercito Italiano – Segretariato generale per gli affari civili, 29 novembre 1918, N. 1129695.

<sup>79</sup> R.D. 5/08/1920, N. 1144 e R.D. 17/04/1921, N. 651 in GU N. 127 del 31/05/1921.

<sup>80</sup> Istituito con R.D. 19/01/1919, N. 41, subentrava all'alto commissariato per i profughi di guerra istituito con D.lgt. 18/11/1917, N. 1897, modificato con D.lgt. 11/08/1918, N. 1179, in base al quale il commissariato era un organo autonomo dell'amministrazione centrale direttamente collegato con il presidente del consiglio. Aveva la funzione di (dirigere e coordinare l'opera di tutte le amministrazioni pubbliche per quanto si riferiva alla ricostruzione della ricchezza nazionale e alla piena efficienza produttiva (dei territori annessi all'Italia durante la prima guerra mondiale. Fu soppresso con R.D. 25/02/1923, N. 391, e le sue funzioni furono rispettivamente devolute alle amministrazioni competenti.

le *Commissioni di prima istanza per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra* nelle nuove Province del Regno, vi è una *Commissione superiore* con sede a Venezia ma sono stati istituiti gli *Istituti di patronato*. Di fatto il patronato sostituì l'attività di controllo fin qui svolta dai Commissariati ai quali, però, spettava scegliere (sempre a norma di questo decreto) i magistrati<sup>81</sup> che avrebbero presieduto le *Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra*. Le *Commissioni* così costituite avevano un mandato dalla durata di un anno e avevano sede che era stabilita dal commissario civile – di regola in locali governativi o municipali. Rispetto alla precedente competenza della liquidazione limitata alle anticipazioni soli casi meritevoli, della massima considerazione<sup>82</sup> ora potevano prendere in considerazione le domande di risarcimento di un valore non superiore alle £ire 500.000. Le domande dovevano ottenere l'*omologazione*, in altre parole si doveva stabilire un accordo tra il referente delle imposte (o la Direzione di finanza) e l'interessato. Un'ulteriore conferma dell'utilizzo della struttura creata e costruita da Millo, ci viene da un comma<sup>83</sup> riguardante la presentazione delle domande di risarcimento. Si richiede, infatti, di presentare, per le domande di risarcimento riguardanti i beni mobili, assieme al certificato di dimora anche quello sullo stato di famiglia<sup>84</sup>. I pagamenti delle indennità<sup>85</sup> erano sempre disposti dalle *Commissioni* o, se gli interessati avevano richiesto e ottenuto un mutuo (o anticipazione indennità), questo avveniva attraverso la Direzione di finanza.

Concludendo, si ricorda che, dopo il 1921<sup>86</sup> entrarono in vigore altre leggi (che abrogavano o varavano le leggi sin qui proposte). Ma, nella sostanza, chi desiderava o richiedeva un rimborso per cause successive e procurate dalla guerra, almeno per i residenti nel territorio amministrato da Millo, doveva far affidamento sulla documentazione da lui prodotta.

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — DE NAVA — STRINGHER — MEDA —  
CAVIGLIA — DEL BONO — CIUFFELLI — RICCIO.

Visto, *il guardasigilli*: FACTA.

*Il numero 426 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA  
Luogotenente Generale di Sua Maestà  
VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri per le terre liberate dal nemico e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti dagli articoli 154 e 176 del Codice di commercio, già prorogati di sei mesi con l'art. 27 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, e di altri sei mesi con l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, sono prorogati di altri sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FRADELLETTI — CIUFFELLI.

Visto, *il guardasigilli*: FACTA.

*Il numero 426 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA  
Luogotenente Generale di Sua Maestà  
VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del Nostro decreto 27 febbraio 1919, n. 239, che dà facoltà al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le terre liberate dal nemico, d'accordo col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FRADELLETTI.

Visto, *il guardasigilli*: FACTA.

TESTO UNICO

delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra.

Art. 1.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Al fini di restaurare la ricchezza nazionale e la piena efficienza produttiva delle regioni danneggiate direttamente dalla guerra, il diritto al risarcimento dei danni di guerra è riconosciuto nei limiti e nei modi stabiliti nel presente testo unico, ferme restando le disposizioni più favorevoli contenute in altre leggi.

Il presente testo unico non si applica alle navi che non siano battenti da pesca, chieste od altri galleggianti minori.

Art. 2.

(Art. 7 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1250).

Possono esercitare le facoltà attribuite dal presente testo unico le persone fisiche o morali, che abbiano cittadinanza italiana o suditanza coloniale.

Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potrà provvedere secondo trattati da concludersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati.

Si considerano stranieri gli enti morali e le società civili o commerciali, che abbiano o avevano, nel momento in cui il danno si è prodotto, in prevalenza interessi o amministrazione stranieri. La Commissione di cui all'art. 26 giudice, di caso in caso e con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni di fatto.

Art. 3.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

È considerato fatto di guerra, agli effetti del presente testo unico, il fatto, compiuto da forze armate nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.

Art. 4.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

È concessa la pensione privilegiata di guerra, con le stesse norme che regolano le pensioni ai militari invalidi ed alle famiglie dei militari morti in guerra, e ove non abbiano diritto ad altre indennità o pensioni:

a) alla vedova ed ai parenti viventi a carico del cittadino italiano, anche delle regioni che saranno annesse, o del suddito coloniale, la cui morte sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che ne sia stata la causa violenta, diretta ed immediata;

b) al cittadino italiano, anche delle regioni che saranno annesse, ed al suddito coloniale, la cui invalidità sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che ne sia stata la causa violenta, diretta ed immediata.

Siffatto diritto alla pensione non può farsi valere qualora la vedova, i parenti, o l'invalido abbiano, al momento della domanda, un reddito imponibile complessivo individuale superiore a lire cinquemila annue. Agli effetti della pensione, chi al momento della domanda abbia un reddito imponibile complessivo individuale inferiore a lire cinquemila annue, ma superiore a tremila, è equiparato al soldato; chi lo abbia inferiore a lire tremila, ma superiore a duemila, è equiparato al caporale; chi lo abbia inferiore a lire duemila è equiparato al sergente.

Non è dovuta alcuna indennità se la morte o l'incapacità si siano verificate in occasione della prestazione di servizio militare e di

altro servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona al rischio della guerra.

La liquidazione delle pensioni è fatta dal Ministero per l'assistenza militare e la pensione di guerra.

La pensione può essere, all'atto della liquidazione e su richiesta dell'interessato, trasformata in capitale con le norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'assistenza militare e la pensione di guerra. Il capitale potrà essere corrisposto in titoli del debito pubblico.

#### Art. 5.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239)

È ammesso un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno, nelle regioni che vi saranno annesse e nelle colonie, di cose mobili ed immobili in quanto siano conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.

#### Art. 6.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239)

Quando non siano provate l'esistenza e la conseguente perdita o distruzione, il risarcimento per le cose mobili, salvo il disposto dell'art. 7, corrisponde alla somma occorrente per riacquistarle al momento della liquidazione dell'indennità, diminuita, non oltre il quarto, dell'eventuale deprezzamento per vetustà. Però per gli oggetti destinati dal danneggiato ad usi personali o famigliari di lusso, il risarcimento, allorché il valore così determinato ecceda complessivamente del singolo danneggiato lire duemila, gli sarà corrisposto soltanto per la metà, per quarto, per decimo, per ventesimo sulle ulteriori somme eccedenti rispettivamente lire duemila, lire diecimila, lire cinquanta, lire centomila di valore.

Nel caso che la prova anzidetta non sia raggiunta o il danneggiato ritorni a dare la prova del valore delle cose perdute o distrutte, il risarcimento sarà determinato fino al 50 per cento del valore dell'immobile o porzione dell'immobile che lo conteneva, valutato al prezzo corrente nel periodo post-bellum, quando siffatto valore non superi lire diecimila o fino al 40 ed al 30 per cento della somma ulteriore eccedenti rispettivamente lire diecimila e lire cinquanta. Quando però si tratti di attrezzi, di strumenti di lavoro, di macchine, di bestiame, di derrate o merci, il risarcimento potrà per le prime lire venticinquemila essere commisurato fino all'intero valore dell'immobile o porzione dell'immobile.

Nel caso di perdita o distruzione parziale delle cose mobili o di loro deterioramento, sarà tenuto conto, nel determinare il risarcimento, del loro valore residuo al momento della liquidazione dell'indennità.

Lo Stato avrà sempre facoltà di attribuire, in luogo dell'indennità, macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelli perduti o distrutti.

#### Art. 7.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239)

Fermo restando per i titoli smarriti le disposizioni di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, sui titoli al portatore, ove ne sia provata la distruzione, è applicabile l'art. 56 del Codice di commercio, anche se i titoli distrutti sono di debito pubblico.

#### Art. 8.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239)

Il risarcimento per totale distruzione di immobili si determina nel modo seguente:

a) si stabilisce il valore che la cosa distrutta, nello stato in cui si trovava, non tenuto conto del deprezzamento per vetustà, avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea;

b) la somma corrispondente a questo valore si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà, ma non oltre la metà del valore predetto;

c) la somma eventualmente così ridotta si aumenta in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi nel momento della ricostruzione o surrogazione; questa misura sarà determinata se-

condo le norme che saranno decretate dal ministro dei lavori pubblici.

In caso di parziale distruzione o di deterioramento, la somma calcolata secondo il comma a) e il comma b) di questo articolo si riduce di una somma pari al valore che l'immobile avrebbe avuto, secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea, nello stato di parziale distruzione o deterioramento; indi la somma che ne risulta si aumenta secondo il comma c).

La somma da concedere non può superare lire cinquantamila, se si tratti di riparazione, e lire centomila, se si tratti di ricostruzione, quando l'immobile distrutto o danneggiato sia una villa, un castello, un palazzo od altro edificio, destinati ad usi o ad abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia.

#### Art. 9.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239)

Con decreto dei ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro agli Istituti di credito fondiario esistenti sarà data facoltà di concedere mutui ipotecari diretti ad anticipare i mezzi occorrenti per restaurare la proprietà immobiliare nelle regioni danneggiate dalla guerra.

L'ipoteca iscritta a favore dell'Istituto mutuante per garanzia di questi mutui ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che sieno osservate le cautele, da stabilirsi con lo stesso decreto, per assicurare l'impiego della somma mutuata nella predetta restaurazione.

Quando il mutuo rappresenti in tutto od in parte la somma corrispondente al deprezzamento di vetustà, di cui alla lettera b) dell'art. 8, accresciuta in conformità della lettera c) dello stesso articolo, ovvero rappresenti la differenza tra la somma necessaria per la riparazione o la ricostruzione degli immobili contemplati nell'ultimo comma dell'articolo suddetto e rispettivamente la lire cinquantamila, o le lire centomila, l'interesse per la somma o per la differenza anzidetta è nel primo quinquennio dalla stipulazione del mutuo a carico dello Stato, il quale inoltre per un periodo successivo di altri trentacinque anni, al massimo, vi concorre nella misura del 2 0/0.

I mutui potranno essere concessi fino a tre quinti del valore attuale degli immobili ipotecati, aumentato dell'importo dell'indennità liquidata e del deprezzamento di vetustà ovvero nella misura di quattro quinti nel caso di concorso dello Stato nel pagamento degli interessi o di altri suoi contributi stabiliti con leggi o provvedimenti speciali.

La dimostrazione del possesso legittimo degli immobili offerti in garanzia può anche essere fatta mediante la esibizione di un decreto di attribuzione di possesso secondo le norme che saranno stabilite nel decreto di cui sopra.

#### Art. 10.

(Art. 2 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239)

Il Governo del Re è autorizzato a concedere con decreto Reale alle Casse di risparmio del Veneto, che lo domandino, l'esercizio del credito fondiario nella regione veneta, quando esse abbiano costituito fra loro un ente speciale al quale venga assegnato un fondo di garanzia tratto dalle loro riserve, di cui l'ammontare sarà determinato con lo stesso R. decreto. Però le Casse di risparmio di recente costituzione potranno contribuire la rispettiva quota del fondo di garanzia con versamenti successivi del 30 per cento degli utili. Ove la Cassa di risparmio di Verona chieda di fondere il suo credito fondiario col predetto ente speciale, il ministro dell'industria, commercio e lavoro è autorizzato a decretare i provvedimenti all'uopo occorrenti.

L'ente speciale sarà diviso in tre sezioni per l'esercizio rispettivamente del credito fondiario urbano, rurale e per lo opere di bonifica e di irrigazione; e gli saranno applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9.

I mutui verranno pagati in cartelle fondiarie, che l'ente speciale

potrà emettere fino a concorrenza di quindici volte il suddetto fondo di garanzia e della cui vendita esso potrà incaricarsi con o senza provvigione.

La Cassa depositi e prestiti, la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai, la Cassa per gli infortuni, l'Istituto nazionale per le assicurazioni e l'Istituto nazionale di credito per le cooperative, sono autorizzati all'acquisto di tali cartelle; sono pure autorizzate allo acquisto stesso le Casse di risparmio del Regno tanto collettivamente quanto individualmente.

## Art. 11.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Il risarcimento dei beni immobili è subordinato al reimpiego da farsi con le forme e con le cautele che saranno stabilite con decreto del ministro dell'Interno, di concerto col ministro per le Terre liberate dal nemico:

a) nel rimettere in pristino stato gli immobili deteriorati, nel ricostruire gli edifici o le opere demolite; oppure:

b) nel rimettere gli immobili deteriorati in uno stato diverso dallo stato preesistente, nel costruire edifici od opere diverse da quelle demolite o in luoghi diversi da quelli dove si trovavano, sempre però nel territorio della stessa regione, purché la diversità non rechi pregiudizio alla ricostituzione della ricchezza nelle regioni direttamente danneggiate dalla guerra. Per quanto riguarda i boschi, l'obbligo del reimpiego è limitato alla somma occorrente per la loro ricostituzione. Rispetto agli immobili di cui nell'ultimo comma dell'art. 9, l'obbligo del reimpiego è limitato alla somma effettivamente concessa a norma dello stesso articolo, restando facoltativo per il danneggiato contrarre il mutuo, di cui all'art. 9.

Per gli esercenti di servizi pubblici, l'obbligo del reimpiego si estende anche alle cose mobili occorrenti alla loro ristituzione.

L'indempimento di questa condizione, priva il danneggiato del diritto di pretendere ogni indennità e attribuisce allo Stato il diritto di sospendere la corresponsione della somma attribuita o di ripetere quanto abbia pagato, secondo le norme stabilite dall'anzidetto decreto.

## Art. 12.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

La Commissione di cui all'art. 25, può:

a) ordinare che il reimpiego avvenga in forme diverse da quelle previste al comma 2) del precedente articolo, qualora esistano per ciò gravi motivi di pubblico interesse;

b) escludere il reimpiego quando manifestamente risulti che non sia utile o possibile.

## Art. 13.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Allorché abbia accertata la ricostruzione nella stessa regione di una azienda, il cui macchinario fosse stato sottratto alla possibile offesa nemica, la Commissione di cui all'art. 25 ha facoltà di concedere la riduzione della spesa effettivamente sostenuta nella misura necessaria per trasportarlo e ritrasportarlo con ferrovia od altro mezzo.

## Art. 14.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Entro il 60° giorno dal deposito in segreteria della decisione delle Commissioni di cui all'art. 26, per le controversie di valore superiore a lire cinquantamila, contro la quale non sia stato proposto gravame, ed entro trenta dal deposito della decisione delle predette Commissioni per le altre controversie, nonché della Commissione di cui all'art. 30, lo Stato in tutti i casi e nella misura, in cui a norma dell'art. 11 non sia obbligatorio il reimpiego, corrisponderà agli interessati la indennità fissata. Nei casi invece e nella misura, in cui il reimpiego sia obbligatorio, lo Stato ne corrisponderà loro un terzo per poi in grado di iniziare i lavori. Gli altri due terzi verranno corrisposti entro trenta giorni dalla presentazione di certificato di avanzamento dei lavori, dai quali risulti che la somma impiegata nei lavori è pari rispettivamente all'importo della prima e della seconda rata.

## Art. 15.

(Art. 14 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

Il risarcimento stabilito dal presente testo unico non può cumularsi con alcun altro dovuto da chiunque per qualsiasi titolo in occasione dei medesimi fatti.

Il danneggiato ha la scelta tra l'uno e l'altro risarcimento.

Ove preferisca richiedere l'indennità allo Stato, questa è surrogata nel diritto del danneggiato verso qualunque debitore che per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma sia tenuto al risarcimento o indennità, ma deve restituire al danneggiato medesimo i premi

di assicurazione o altri corrispettivi all'opo sborsati durante il periodo della presente guerra. Ove preferisca invece il diverso risarcimento, nessun diritto di regresso spetta al debitore di questo contro lo Stato.

Le disposizioni di questo articolo non riguardano le assicurazioni sulla vita.

## Art. 16.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

L'indennità per danni alla persona o alle cose non può essere ceduta, né pignorata, salvo le disposizioni dell'art. 592 del Codice di procedura civile e salvo i casi di delegazione della indennità agli Istituti, che mediante mutui fondiari anticipano i fondi per la ricostituzione degli immobili.

La Commissione, indicata nell'art. 25, può tuttavia consentire la cessione di tutta o di parte della indennità, se concorrono evidenti e gravi ragioni di convenienza.

## Art. 17.

(Art. 15 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

Per reimpiego previsto dall'art. 11, quando le cose perdute, distrutte o deteriorate siano comuni a più persone, è decisa la maggioranza dei comproprietari, calcolata secondo l'art. 678, 1° capoverso del Codice civile. Ove però la maggioranza si opponga al reimpiego, gli altri comproprietari possono acquistare la quota pagandone il valore, tenuto conto dello stato in cui si trova la cosa al momento dell'acquisto.

Se i comproprietari disposti ad acquistare le quote degli oppo- nenti sieno più, l'acquisto sarà fatto da essi in comune, in proporzione delle rispettive quote, salvo accordo contrario.

## Art. 18.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Qualora, nel termine da fissare col decreto di cui all'art. 29, l'avente diritto non faccia domanda di risarcimento o non provveda alla ricostruzione o alla riparazione, l'usufruttuario, l'usuario o il creditore ipotecario e chirografario, il cui titolo sia anteriore al momento del danno, possono sostituirsi ad esso nel diritto di avvalersi dei benefici del presente testo unico. In tal caso spetta alla Commissione, di cui all'art. 25, stabilire a chi debba rimanere in proprietà l'immobile riparato o ricostruito e come si contemporeo e si risolvano i diritti reali gravati sulle stabili danneggiate o distrutte.

## Art. 19.

(Art. 18 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

Le disposizioni degli articoli 17 e 18 si applicano anche nel caso in cui il danneggiato non sia ammesso per indegnità a chiedere il risarcimento, giusta l'art. 22, eccetto che questi intenda di provvedere col proprio alla ricostruzione, surrogazione o riparazione.

## Art. 20.

(Art. 19 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

Sulle cose, rimesse in pristino stato, surrogate o riparate a termini dell'art. 11, anche se gli immobili sieno sorti su terreno diverso da quello sul quale era costruito il bene distrutto, permangono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali quali esistevano sulle cose, che furono distrutte, perdute o deteriorate, salva la priorità dell'ipoteca di cui all'art. 9.

## Art. 21.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

L'indennità dovuta nei casi previsti dalla lettera b) dell'art. 12 è vincolata al pagamento dei creditori aventi privilegio o ipoteca sui beni, nei quali l'indennità viene corrisposta, secondo il loro grado. Le relative istanze debbono essere proposte non oltre il trentesimo giorno da quello in cui sia data pubblica notizia, nei modi che saranno stabiliti col decreto di cui all'art. 27, dell'accordo o del giudizio previsto dall'art. 25 e seguenti.

Sulla indennità stessa l'usufruttuario dei beni distrutti o deteriorati conserva il diritto di usufrutto.

Ove sulla cosa distrutta o deteriorata esistano altri diritti reali, l'indennità sarà ripartita tra il proprietario o il titolare dei diritti medesimi o per accordo o per giudizio della Commissione, di cui all'art. 25, fermo, rispetto all'infinita, l'obbligo di corrispondere il canone nel caso di distruzione parziale del fondo, giusta l'art. 1560, capoverso del Codice civile, sempreché il concedente voglia giovarsi, ed escluso il diritto dell'usufruttuario medesimo alla retrocessione del fondo autorizzata dall'ultima parte di detto articolo.

## Art. 22.

(Art. 21 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).  
Non possono chiedere il risarcimento coloro, i quali siano stati condannati per alcuni dei reati previsti dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 110, prima parte, 111, 112, 114 del Codice penale comune; 71, 72, 73, 77, prima parte, 74, 79, 80 del Codice penale per l'esercito; 71, 72, 73, 74, 78 prima parte, 79, 80, 81, 82 del Codice penale militare marittimo.

La Commissione, di cui all'art. 20, potrà altresì dichiarare decaduto dal diritto medesimo il danneggiato, qualora sia provato che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alla entità reale del danno.

## Art. 21.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).  
La domanda per risarcimento dei danni di guerra deve essere presentata non più tardi di un anno dalla pubblicazione della pace, sotto pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da riconoscersi dalla Commissione indici nell'art. 25.

La assegnazione dell'indennità deve aver luogo non oltre due anni dalla presentazione della domanda.

## Art. 24.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).  
È data facoltà al danneggiato di far accertare mediante accesso o perizia giudiziaria, anche senza contraddittorio, lo stato dei beni deteriorati o distrutti, allo scopo di conservarne la prova agli effetti del presente testo unico.

Tale accertamento sarà fatto o disposto dal presidente del tribunale, da un giudice da lui designato o dal prore, nella cui giurisdizione si trovano i beni. I detti magistrati possono anche delegare per l'accesso altre autorità governative ed avvalersi per le perizie degli ufficiali del genio militare.

L'accertamento potrà esser fatto anche mediante una descrizione presentata dal danneggiato all'ufficio competente del genio civile o del genio militare e da esso, previo riscontro, vistata.

Ustanza ai atti dell'accesso o della perizia giudiziaria nonché la descrizione ed il visto suddetti sono redatti in esenzione dalle tasse di registro e bollo. Questa esenzione è estesa a tutti gli altri mezzi di prova e a cui il danneggiato creda di ricorrere. Sono inoltre gratuiti il riscontro ed il visto della descrizione suddetta.

## Art. 25.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).  
Gli intendenti di finanza ricevono le domande per risarcimento dei danni di guerra e direttamente, o a mezzo dei ricevitori del registro, possono, uditi, ove occorra, i competenti uffici tecnici dello Stato, concordare l'indennità dovuta.

L'accordo è soggetto all'omologazione della Commissione di cui all'art. 20.

Nel caso che l'accordo non avvenga, il contraddittorio davanti la suddetta Commissione avrà luogo in confronto dell'intendente o di un funzionario dello Stato da esso delegato.

## Art. 26.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 20 marzo n. 403, art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione dell'indennità e su ogni altra controversia sorta in applicazione del presente testo unico è pronunciato dalla Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra composta di tre membri di cui uno, che presiede, viene scelto annualmente dal ministro di grazia e giustizia tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello o parificato e, in mancanza, fra quelli aventi il grado di giudice. Gli altri due sono scelti di caso in caso dal presidente della Commissione, uno tra persone esperte della materia sulla quale verte il giudizio, non aventi qualità di pubblico funzionario, comprese nei ruoli che saranno all'uopo formati dalle deputazioni provinciali delle regioni interessate, e uno tra i funzionari tecnici dello Stato, compresi nei ruoli, che saranno all'uopo formati dagli intendenti di finanza.

Il ministro di grazia e giustizia nomina pure, ove occorra, un presidente supplente scegliendolo fra i magistrati del grado di giudice.

La Commissione, prima di pronunciare il giudizio, deve tentare la conciliazione fra le parti; ove questa riesca, l'accordo è soggetto ad omologazione.

In ogni caso, la Commissione deve indicare la persona cui deve essere corrisposta la indennità, salvo i casi previsti dall'articolo successivo.

## Art. 27.

(Art. 29 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

Quando la decisione sulla liquidazione del danno dipenda dalla risoluzione di una controversia intorno allo stato della persona o intorno al diritto di questa sulle cose danneggiate, diversa dalla controversia prevista all'ultimo capoverso dell'art. 2, la Commissione, se tutte le parti che domandano il risarcimento sono concordi nel chiedere che tale controversia sia da essa risolta, deve risolverla; se le parti stesse sono concordi nel chiedere che la controversia rinviata all'autorità giudiziaria competente, deve disporre il rinvio; se non sono concordi, ha facoltà di deciderla o di rinviarla all'autorità giudiziaria competente.

Qualora la controversia sia rinviata all'autorità giudiziaria competente la Commissione può assegnare un termine, durante il quale si sospende il procedimento di liquidazione ovvero procedere alla liquidazione con le norme stabilite nel penultimo capoverso del presente articolo.

La Commissione potrà prorogare il termine stabilito, ove lo giustifichi opportuno. Se nel termine stabilito o prorogato la controversia non sia definita, la Commissione procede alla liquidazione secondo le norme del capoverso seguente.

Quando la Commissione procede alla liquidazione senza risolvere la controversia di cui al primo comma, essa, secondo le circostanze e tenuto sempre presente l'interesse pubblico alla ricostruzione della ricchezza nelle Province direttamente danneggiate dalla guerra, ordina che l'indennità sia depositata fino alla risoluzione della controversia rimessa al giudizio ordinario procrivendo i modi e le condizioni del deposito; ovvero assegna provvisoriamente l'indennità, con o senza cauzione, al richiedente o ad almeno dei richiedenti, affinché proceda al riempigio, salva la decisione del giudice ordinario intorno al diritto sull'indennità stessa o sulla cosa ricostruita, riparata o surrogata, ovvero nomina un amministratore, il quale riscuota l'indennità, provveda al riempigio e riscorga l'indennità o la cosa ricostruita, surrogata o riparata secondo la decisione del giudizio competente.

In tutti i casi in cui la Commissione risolve la controversia prevista dal comma primo, il suo giudizio fa stato soltanto agli effetti del diritto al risarcimento stabilito dal presente testo unico.

## Art. 28.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

La Commissione, dopo presentata la domanda, o prima della liquidazione definitiva, può, quando se ne manifesti la convenienza e con particolare riguardo alle persone disagiate, concedere una anticipazione, a titolo di acconto, non oltre il limite in cui appaia fondata la risarcibilità del danno.

Tale anticipazione può essere concessa anche nei modi indicati nell'ultimo comma dell'art. 6.

## Art. 29.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Il numero delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, la loro sede e competenza territoriale, le norme del procedimento anche per rendere più facili e spediti i mezzi di prova, e per provvedere a delegazioni occorrenti per constatazioni tecniche, saranno determinati con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro per le terre liberate.

Nel processo avanti le Commissioni è escluso l'intervento di periti.

Il danneggiato può intervenire personalmente od a mezzo di mandatario e può farsi assistere soltanto da un rappresentante degli

Istituti di patronato, del quali lo stesso decreto stabilisce le norme costitutive.

Art. 30.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Contro le decisioni delle Commissioni per le controversie di valore superiore a L. 50,000, è ammesso gravame ad una Commissione superiore sedente a Venezia, formata di un magistrato, di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, presidente, di un consigliere di quella Corte d'appello designato dal suo primo presidente, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di due componenti (escluso il capo dell'Ufficio amministrativo) del Comitato tecnico del Magistrato alle acque, di un membro designato dai presidenti delle deputazioni provinciali delle regioni interessate e di uno designato dai presidenti delle relative Camere di commercio fra i rappresentanti delle organizzazioni industriali e commerciali.

La Commissione sarà annualmente nominata con decreto Reale. Nello stesso modo saranno nominati i supplenti.

Il gravame deve essere proposto nel termine di 30 giorni dal deposito della decisione della Commissione di primo grado nella segreteria di questua.

Art. 31.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Contro le decisioni delle Commissioni di primo grado per controversie inferiori a lire cinquecentomila e contro le decisioni della Commissione superiore, non è ammesso gravame né in sede giudiziaria né in sede amministrativa.

È sempre ammesso il rimedio della revocazione, giusta l'art. 491 del Codice di procedura civile.

Art. 32.

Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Le domande per risarcimento, gli atti della procedura avanti le Commissioni di primo e di secondo grado e le relative decisioni sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 33.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Nei bilanci del Ministero del tesoro, saranno stanziati le somme necessarie per l'esecuzione del presente testo unico.

Con decreto del ministro del tesoro, saranno indicati i modi e le forme per la organizzazione amministrativa e finanziaria, che risulterà necessaria per la sua esecuzione.

Art. 34.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

L'Unione edilizia nazionale è autorizzata ad estendere la propria azione nei paesi danneggiati dalla guerra.

Le norme e le modalità per lo svolgimento della suddetta azione, saranno stabilite dal ministro dei lavori pubblici con esclusione di qualsiasi procedimento coattivo nei riguardi dei danneggiati e di qualsiasi privilegio in confronto di altre imprese.

Art. 35.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro per le terre liberate dal nemico, saranno determinate le autorità che nelle regioni, le quali saranno annessi, eserciteranno le attribuzioni di cui agli articoli 24, 25, 26 e 30.

Art. 36.

(Art. 3 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Il Governo provvederà con apposito decreto per la ricostituzione, a carico dello Stato, dei beni d'uso pubblico delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché per la ricostituzione di quelli patrimoniali ed il risarcimento dei danni da essi sofferti ed emanerà ogni altra norma necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui sopra.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:  
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:  
COLOSIMO

Il ministro per le terre liberate dal nemico: PRADELETTI.

**IL MINISTRO DEL TESORO**  
DI CONCERTO COI MINISTRI DELLA GUERRA, DELLA MARINA,  
DEI TRASPORTI, DEI LAVORI PUBBLICI  
E DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1918 col quale venivano stabiliti i prezzi dei prodotti metallici;

**Decreta:**

È abrogato ad ogni effetto il decreto Ministeriale in data 19 dicembre 1918, col quale venivano fissati i prezzi dei materiali metallici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 marzo 1919.

STRINGHER — CAVIGLIA — DEL BONO —  
DE NAVA — BONOMI — CIUFFELLI.

**MINISTERO DELLA MARINA**

**IL MINISTRO**

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1917, col quale fu nominata la Commissione di disciplina per il personale civile insegnante della R. Accademia navale;

Visto il verbale dell'adunanza tenuta addì 18 dicembre 1918 del Collegio dei professori del menzionato R. Istituto;

**Decreta:**

Il prof. Bianchi Luigi della R. Università di Pisa, è nominato membro della Commissione di cui al decreto Ministeriale 28 dicembre 1917 in sostituzione del defunto senatore prof. Dini Ulisse.

Le funzioni di presidente della Commissione stessa saranno esercitate dall'onorevole senatore prof. Mazzoni Guido, ora già ne fa parte in qualità di membro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 febbraio 1919.

DEL BONO.

**DISPOSIZIONI DIVERSE**

**MINISTERO**  
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO  
E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 25 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 23 marzo 1919, da valere dal giorno 24 fino a nuovo avviso: L. 129,63.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale* del Regno nei numeri 71, 72, 73 del 24, 25 e 26 marzo 1919.  
Roma, 27 marzo 1919.

**DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE  
E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

Media dei consolidati negoziati e contanti nelle Borse del Regno nel giorno 1° aprile 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Noti
3.50 % netto (1906) . . . . .	83.44	—
3.50 % netto (1906) . . . . .	—	—
3 % lordo . . . . .	—	—
5 % netto . . . . .	82.44	—

## SAŽETAK

*MIROVNI UGOVORI I NJIHOV UTJECAJ NA VOJNU UPRAVU ADMIRALA ENRICA MILLA* – U ovom trećem djelu, korištenjem dokumenata Vojne uprave admirala Enrica Milla, koja su već obrazloženi u prethodnim člancima objavljenim u br. XXI. i XXII. časopisa, autorica razmatra pitanja državljanstva i nadoknada šteta nastalih uslijed ratnih zbivanja (proučeni su zakoni poprilično velikog vremenskog razdoblja, jer su analizirani neki zakoni iz 1915. i neki iz 1978.). Rješenje ova dva predmeta temelji se na složenoj birokratskoj strukturi koja je najprije bila u nadležnosti austrijskog carstva, zatim talijanskih zakona te potom država nasljednica. Te su činjenice zakomplicirale istraživanje same definicije državljanstva, te shodno tome i pokušaj rekonstrukcije zakona o naknadama šteta. Autorica se je upoznala s nizom zakona i uredaba, međusobno nadovezanih, te ih je pokušala kontekstuirati na nedovoljno iscrpan način. Produbljena je i tema o prelasku austrijske suverenosti na nove države, jer su na temelju sporazuma ove nove morale preuzeti na sebe nadoknadu ratnih šteta. Autorica je, također, pokušala ukazati na temeljne promjene u ovoj prelaznoj fazi, odmah nakon sklapanja mirovnog sporazuma u Saint Germainu i Rapalskog ugovora, potpisanih 1920.

## POVZETEK

*MIROVNE POGODBE IN NJIHOV VPLIV NA VOJAŠKO UPRAVO ADMIRALA ENRICA MILLA* – V tem tretjem delu avtorica predstavlja že obravnavano tematiko, objavljeno v predhodnih člankih v reviji števil XII in XII, in sicer o državljanstvu in o povrnitvi škode zaradi posledic vojne na osnovi dokumentacije vojaške uprave admirala E. Milla (analizirani zakoni obsegajo širok časovni okvir, nekateri zakoni sežejo v leto 1915 nekateri pa celo do leta 1978). Obravnavani zadevi izhajata iz zapletene birokratske strukture, ki je enkrat podrejena avstrijskemu cesarstvu drugič pa italijanski zakonodaji oziroma njenim naslednicam. Leto je še bolj otežilo

raziskavo pojma državljan in posledično tudi poskus opisa zakonodaje za zahtevo o povrnitvi škode. Avtorica se je soočila s prekrivanjem zakonov in uredb, ki jih poskušala umestiti vendar ne dovolj nazorno. Nenazadnje je avtorica preučila tudi prehode oblasti iz avstrijskega cesarstva na nove države, ki bi morale na osnovi mirovnih pogodb prevzeti obveznost do povračil. Poskusila je tudi predstaviti ključne spremembe tega prehodnega obdobja in v obdobju takoj po mirovnih pogodbah podpisanih v Saint Germainu in Rapallu leta 1920.